

I NUOVI ORIZZONTI

DEL


DIRITTO E DELLA PROCEDURA PENALE

DI

ENRICO FERRI

PROFESSORE INCARICATO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

NELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

LIBRAIO-EDITORE-TIPOGRAFO

1881

1 NUOVI ORIZZONTI
DEL DIRITTO E DELLA PROCEDURA PENALE¹

SIGNORI,

Voi mi croderote **certamente**, quando io vi dirò che, qui venendo, sono molto commosso. A parte ogni rettorica di falsa modestia, le circostanze stesse, che qui mi cenclucono, bastano sole a spiegarvi la mia ,
trepidanza.

Laureato da poco tempo in questa Università bolognese, io vi ritorno per desiderio degli stessi Maestri miei, che sono anche i Vostri; e vi ritorno, per salire ad una **cattedra** occupata per venti anni da un uomo, del quale non saprei se sia maggiore la potenza scientifica del giurista e del filosofo o la tempra adamantina del carattere antico. Per qualunque veterano della scienza sarebbe più che ardua impresa, non dico l'eguagliare, ma il continuare un insegnamento, del quale sarh sempre viva e splendida prova

¹ Il desiderio degli amici e l'insperata accoglienza mi eccitano a pubblicare questa prelezione, detta nella R. Università di Bologna il 6 dicembre 1880. Ma l'opportunità di riparare alla fretta del discorso mi consiglia di aggiungere qualche dimostrazione, pur mantenendo, il più possibile, i concetti e in forma primitivi.

la memoria, che tutti, colleghi e discepoli, conserviamo di Pietro Ellero, che lascia di sé in questo Ateneo tanta eredità di affetti e di ammirazione. Ed allora che cosa potrei fare io, se non considerarmi qui come sentinella morta, che si assumo l'obbligo soltanto di conservare le tradizioni esistenti, unicamente mosso dalla devozione verso l'Università, che mi diede vita scientifica, e dalla gratitudine perenne al mio Maestro?

È appunto come discepolo di lui, e non come successore, e quindi come vostro compagno di studi, che io mi presento a Voi, colla sola forza dell'altrui benevolenza e del mio grande amore per una scienza, nella quale, da Cesare Ccccaria a Pietro Ellero, tanti allori ha raccolti il genio italiano.

E qui, per ascoltare i suggerimenti del cuore, dovrei oggi parlarvi soltanto dell'ammirazione, che tutti sentiamo impensa per la mente di Pietro Ellero, che dopo aver gettato così largo fascio di luce sulle discipline criminali, ha spaziato, col volo potente e solitario dell'aquila, il cielo così alto della filosofia politica e sociale. Siccome però, quando detta il cuore, l'ammirazione arrischia facilmente di sembrare esagerata e convenzionale, e siccome le riunioni venturose ci daranno modo migliore di ricordare e studiare insieme le opere del nostro Maestro; così, malgrado l'apparente offesa alla modestia, credo invece opportuno di presentarvi una persona, a Voi quasi ignota, e che tuttavia ci tiene molto, sia per debito di lealtà scientifica, sia per desiderio di più intima corrispondenza intellettuale, ad essere conosciuta nella sua qualunque fisionomia scientifica.

Questa persona, seguace, in massima parte, delle idee apprese a questa scuola, ma convinta che per la scienza non devono esservi colonne d'Ercole, crede di intravedere nuovi orizzonti; che potrebbero essere fatuo miraggio di mente inesperta, ma che potrebbero anche rispondere a qualche cosa di reale. Essa, giova ricordarlo, non vi parla in nome della scienza: ma vi espone soltanto le vedute personali di uno studioso, a cui per altro la scienza potrebbe, in seguito, accordare anche il diritto di cittadinanza.

E se io vi parlo così schiettamente, non è per poca modestia o perchè io mi stimo dotato di una vista più acuta e potente di quella dei maestri; ma unicamente perchè, ultimo venuto, io sono come il mozzo di bastimento, cui tocca di stare a vedetta sull'albero maestro, essendo i piani inferiori della nave occupati già dai primi venuti. Ad essi noi dobbiamo perenne riconoscenza per esserci sostegno e guida; ma intanto la stessa età giovanile ci dà il vantaggio di potere, appunto, guardare dall'alto e coi nuovi strumenti il mare infinito della scienza.

Nello studio della scienza criminale e penale, non si può all'epoca nostra trascurare il nuovo indirizzo delle scienze naturali e sociali, strettamente legate con essa, a meno che non si voglia isolare ogni ramo dello scibile, con una muraglia cinese.

Chi avrebbe detto che le osservazioni di Laplace sullo nebuloze, che i viaggi di scoperta nei paesi selvaggi, che i primi studi di Camper, di Wliite, di Blumenbach sulle misure del cranio e dello scielctro

umauo, che le ricerche di Darwin sulle variazioni ottenute nell' allevamento del bestiame, che lo osservazioni di Haeckel nell' embriologia, e di tanti altri naturalisti, avrebbero un giorno interessato il diritto penale? Nella odierna divisione del lavoro scientifico, riesce difficile prevedere i legami possibili tra diversi e lontanissimi rami di scienza; eppure è da quelle osservazioni astronomiche, è da quei viaggi, che nei selvaggi odierni ci rappresentano lo stato infantile dell' umanità primitiva, è da quelle ricerche zoologiche ed antropologiche, che sorse la prima idea o si ebbero sempre nuove riconferme di quella legge universale di evoluzione, che oramai domina e rinnova tutto il mondo scientifico, non escluse le scienze morali o sociali, tra cui appunto il diritto penale.

Di qui la necessità di vedere se le teoriche finora accettate nella scienza criminale, oltrechè noi sillogismi giuridici, abbiano una base vera e positiva nei fatti della psicologia e della sociologia: di qui la necessità, per l' odierno criminalista, di accurati studi filosofici, sciolti dalle nebulosità metafisiche, e ritemperati dall' indirizzo sperimentale. Per il criminalista soprattutto; poichè, mentre le altre scienze giuridiche hanno riguardo ai fenomeni sociali, fatta astrazione dalle particolarità individuali, la disciplina invece dei delitti e delle pene ha per oggetto immediato e continuo l' individuo, quale realmente vive ed opera nell' ambiente sociale, ¹

¹ Il Pessina sostenne appunto, nel suo discorso inaugurale *Sul naturalismo e le scienze giuridiche* (Napoli 1879), la necessità per le scienze sociali « di rinnovare le loro dottrine nelle onde pure del natu-

Ed a questo proposito, permettetemi di onorare, ricordandolo 3 Voi, il nome di un altro mio Maestro, Roberto Ardigò, valentissimo cultore della filosofia positiva, se altri mai.

Unendo quindi lo studio della psicologia sperimentale e della sociologia a quello del diritto penale, ho dovuto accorgermi che il criminalista, che non ami rassegnarsi ad un puro esercizio di retorica, smentita quotidianamente dai fatti vivi e parlanti delle corti d' assise e dei tribunali, trova oggi tre somme difficoltà da superare. Voi sapete infatti, che tra i cardini essenziali del diritto penale, erano questi tre postulati:

I°, che l' uomo sia dotato di libero arbitrio.

II°, che il delinquente sia fornito di idee e di sentimenti, come ogni altro uomo.

III°, che effetto principale delle pene sia quello di impedire l' aumento e lo straripamento dei reati.

Ebbene, basta che noi usciamo appena dalla cerchia delle discipline giuridiche, perchè le scienze sperimentali ci dicano al contrario:

I°, che la psicologia positiva ha dimostrato una pura illusione metafisica il cosiddetto libero arbitrio.

II°, che l' antropologia criminale mostra coi fatti come il delinquente non è un uomo normale, ma costituisce una classe speciale; che, per anormalità organiche e psichiche, rappresenta un ritorno atavistico alle razze selvagge, presso cui le idee di giustizia,

realismo e del suo sapere positivo, per tener conto delle condizioni reali della vita degli individui e delle nazioni, e per sostituire alle ipotesi astratte uno studio profondo dei fatti.. »

moraltà, onestà, etc., quando pure esistono, sono allo stato embrionale.

III°, che In statistica prova, corno l' aumentare e il diminuire dei reati dipende da tutt' altre cagioni, che dalle pene sancite nei codici ed applicate dai magistrati.

A tutta prima sembrerebbe dunque, che i nuovi portati delle scienze sperimentali altro non fossero che l' orazione funebre del diritto penale. E, per essere schietto Io. debbo confessare che tale fu la mia prima impressione, quando i miei studi mi fecero vedere, per la prima volta, questa totale discordanza dei principii finora prevalenti nel diritto criminale colle nuove conclusioni delle scienze positive. Ma poi io mi sono domandato: val meglio chiudere gli occhi dinnanzi a questa difficoltà, tacciandole di utopie sovversive, come troppo spesso fa chi dimentica che, anche nella scienza, l' utopia dell' oggi può essere la realtà del domani; o non è meglio invece, poichè i fatti non si distruggono, sforzarci di precisare la portata ed il valore scientifico di quelle nuove conclusioni, e stabilire così In scienza dei delitti o delle pene sopra le basi incrollabili dei fatti positivi?

Voi potete intorinrire la risposta che in mi diedi; poichè spetta ai giovani appunto questo compito, di spingere lo sguardo al di là di quanto hanno fatto i nostri predecessori, che alla lor volta, da giovani, compirono questa naturale missione di dar nuovi impulsi alla scienza. Ed è appunto dei nuovi orizzonti aperti al diritto ed alla procedura penale da questi progressi della psicologia e della sociologia, che io intendo parlarvi. Mi propongo, cioè, di dimostrare

come il diritto penale, sia come ministero punitivo esercitato dalla società a propria difesa, sia come complesso di principii scientifici, regolatori di questo ministero, abbia sempre ragione di esistere, per quanto riformato in alcune parti, malgrado la negazione del cosiddetto libero arbitrio e malgrado i risultati della antropologia e della statistica criminale.

Cominciamo dalla prima.

Voi conoscete il ragionamento, con cui il sentimento comune o la scienza criminale giustificano la responsabilità dell' uomo, per i reati da lui commessi. Si dice: l' uomo è dotato di libero arbitrio, di libertà morale; può volere il bene od il male, e quindi, se sceglie di fare il male, esso non è imputabile e dev' essere punito. Non solo; ma, secondo che esso è più o meno libero in questa scelta del male, è anche più o meno imputabile e punibile.

Tutto ciò andrebbe, se non vi fosse un grande ostacolo; ed è, che una miriade di scienziati non ammettono punto nell' uomo questo preteso libero arbitrio. La psicologia positiva, infatti, a quel ragionamento rispondo: tutto in natura è regolato da leggi inesorabili, sebbene non tutte conosciuto da noi; l' uomo fa parte essenziale della natura, di cui esso è l' apice ultimo, ed anch' esso dunque dev' essere soggetto a quelle leggi, tanto nell' ordine fisico che nell' ordine psichico. Ora, essendo legge universale, e condizione dello stesso pensiero umano, che niun effetto è possibile senza una causa o che l' effetto proviene necessariamente, cioè inevitabilmente, dalle cause che lo prece-

dono, così ogni volizione ed ogni azione umana, come ogni altro evento naturale, è l'effetto necessario, inevitabile di cause determinanti. Ora, siccome il libero arbitrio o la libertà morale si ridurrebbe, in ultima analisi, alla facoltà di *volere* una cosa diversa da quella che le cause presenti necessariamente impongono; così l'uomo non può essere dotato di questo libero arbitrio, perchè ogni sua volizione è determinata, caso per caso, necessariamente dallo stato del suo pensiero, che alla sua volta dipende necessariamente dalle condizioni dell'organismo, che alla loro volta dipendono necessariamente dall'ambiente esterno. Infatti ogni determinazione volontaria altro non è che un anello di quella stessa catena di fenomeni, che cominciando come stimolo fisico esterno, continuano come sensazione e si trasformano in idea, dalla quale è inseparabile l'impulso volontario, che ritorna ancora al mondo esterno come azione muscolare.

Il pensare altrimenti o è illusione, prodotta dal ritenere non predeterminate le nostre volizioni, perchè ci sono ignote le cause fisiche, fisiologiche e psichiche, ond'esse provengono; od è equivoco, quando, come fanno tutti i profani agli studi psicologici, per libero arbitrio si intende la libertà di *fare* ciò che si vuole; che anche noi ammettiamo come libertà *fisica* o *personale*, ed è semplicemente l'assenza di ostacoli alla manifestazione muscolare dell'atto volitivo, pur sempre determinato dalle cause precedenti.

Naturalmente io non posso qui diffondermi a riferire le prove, con cui la fisiologia e la psicologia positiva, riconfermate dalla statistica, dimostrano la non

esistenza del libero arbitrio o della libertà morale; prove, ammesse oramai dalla grande maggioranza degli scienziati. ¹ Per il nostro punto di vista preme tuttavia un'altra osservazione; ed è, che quando si nega il cosiddetto libero arbitrio, non si nega, per questo, ciò che i fatti provano incontestabilmente: l'intelligenza e l'individualità dell'uomo.

Nello studio di codesta questione del libero arbitrio ho dovuto convincermi sempre più, che ogni discussione e discordia proviene, in massima parte, da meri equivoci, da spiegazioni inesatte; e che, alla fine, codeste conclusioni della psicologia positiva non sono poi tanto empie e sovversive, come volgarmente si declama. Infatti nel sentimento comune non vi è nulla che risponda veramente al libero arbitrio discusso dai filosofi, perchè il senso intimo ed il senso universale parlano della libertà di *agire* come si vuole, che non ha nulla a che fare colla libertà di *volere* una cosa od un'altra, diversamente dalla determinazione necessaria delle cause precedenti; idea di una libertà d'*azione*, che sola può coesistere, come infatti coesiste, colla tenace credenza volgare nella forza cieca del destino, che sarebbe invece contraddittoria coll'idea esatta del libero arbitrio.

Eppure i criminalisti sono concordi nel proclamare più o meno esplicitamente, il libero arbitrio, la libertà morale o di elezione come base e condizione dell'imputabilità umana, e non hanno difficoltà a fondare le

¹ Ebbi occasione di svolgere questo argomento in un lavoro intitolato: *La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, 1878, presso i fratelli Bocca, Torino.

loro teoriche sopra postulati, che le scienze naturali **recisamente** negano. ¹ Per cui mi sembra evidente, che, se noi insistiamo perchè il diritto penale si metta in un campo estraneo ad ogni questione di libero arbitrio, basandosi sopra elementi desunti **unicamente** dalla osservazione dei fatti individuali e sociali, facciamo, per ciò solo, opera di conservazione scientifica. Il diritto penale infatti, viene così sottratto alle **dissquisizioni filosofiche e messo sopra una base, che non potrà essere sconvolta solo perchè dal primo venuto si neghi, anche gratuitamente, quel libero arbitrio, che gli altri soltanto gratuitamente affermano.**

¹ Veramente il sistema di Romagnosi della *spinta criminosa e controspinta penale*, come notano il Rossi (*Tratt. di dir. pen.*) ed il Mancini (*Lett. a Mamiani sul diritto di punire*) è un'implicita negazione del libero arbitrio; e, come tale, mi sembra il solo conciliabile coll'osservazione dei fatti, date alcune variazioni e restrizioni. L'opera di Romagnosi, però, non ha una esplicita negazione del libero arbitrio nei suoi rapporti coll'imputabilità; malgrado il cap. 15 del lib. I, parte III della *Genesi del diritto penale*, destinato a dimostrare « la connessione invariabile fra l'energia dei motivi e le deliberazioni della volontà. ».

Il prof. Lucchini invece sembra fondare apertamente l'imputabilità sulla sola intelligenza e consapevolezza, astrazione fatta dal libero arbitrio (*Rivista Penale, Rivista critica del progetto Vigliani, 1878* — *Corso di diritto penale, Siena 1879*). Parmi tuttavia che il valente prof. non si sia ancora, nel suo sistema, completamente affrancato da taluni **preconcetti metafisici**. Così per es. egli parla spesso di « libera determinazione, » facendo tutt'uno della libertà e della intelligenza, che sono due cose ben diverse; accenna all'« intelligenza dell'uomo che può dirigere la sua attività, » mentre l'intelligenza può accompagnare o no le azioni umane, ma non può dirigerle. A proposito poi della coazione morale, parla di « inevitabilità *relativa* dell'effetto prodotto, » che invece, come tale, è sempre assolutamente inevitabile; e considera in stessa coazione morale come « *soggezione totale o parziale dell'intelletto;* » mentre, essendo questo sempre e totalmente soggetto alle cause esterne ed interne, non vi è, a tale riguardo, alcuna differenza tra l'intelletto

Veniamo insomma a dimostrare che, qualunque sia il sistema filosofico prevalente, il diritto penale ha pur sempre ragione di esistere coi soli elementi, che ogni società umana incontestabilmente offre all'osservazione positiva. Ed ecco come.

Dissi che noi non neghiamo **né** l'intelligenza **né** l'individualità dell'uomo. Quanto alla prima non abbisognano altre prove; gioverà invece qualche **schiarimento** per la seconda.

Colla espressione *individualità dell'uomo* noi intendiamo che, appunto perchè ogni azione umana è l'effetto necessario ed imprescindibile di cause **deter-**

di chi uccide per legittima difesa e di chi uccide per commettere una grassazione. Ciò hanno visto benissimo gli altri criminalisti; che però ripongono il diverso valore giuridico delle due azioni nella diversa **libertà** del volere, mentre la differenza non è che nei motivi determinanti, che siano legittimi od illegittimi.

Ad ogni modo le idee del prof. Lucchini sono una prova, che oramai la scienza criminale non può più ostentare un'assoluta noncuranza per le nuove conclusioni delle scienze sperimentali, e se non vuole condannarsi ad un meschino isolamento deve anzi occuparsene sul serio; anche per evitare, che i profani alle discipline giuridiche traggano, da quelle conclusioni, **conseguenze esagerate o false.**

Ed un altro sintomo, non meno eloquente, si ha nella tendenza dei più autorevoli criminalisti a modificare le vecchie e metafisiche idee sulla volontà, e sul libero arbitrio; riconoscendo nell'«*nome* la esistenza, non più di un'assoluta libertà morale, ma bensì di un libero arbitrio più o meno limitato. Così Ellero (*Questione sociale, cap. XCIII, Bologna 1877*) — Canonico (*Il delitto e la libertà del volere, Torino 1875*) — Pessina (*Il libero volere, Giorn. nap. di filosofia, febr. 1876*).

Anche nella evoluzione scientifica *natura non facit saltus; ed era* quindi inevitabile, che prima di ammettere totalmente i risultati della psicologia positiva sulla negazione completa del libero arbitrio, si dovesse passare per lo stadio intermedio di una semplice limitazione del libero arbitrio stesso.

minanti, ogni uomo ha una propria individualità o fisionomia, tanto fisica che psichica; per la quale esso si distingue da ogni altro essere e per la quale, dato anche le stesse cause esterne, esso risponde all' influenza loro in un modo che gli è proprio, diverso da quello degli altri uomini e diverso, per l'irti stesso, nelle varie condizioni di tempo e di luogo, perchè diverso è lo stato del suo organismo. Per cui ad ogni uomo spetta, in proprio, l'azione da lui compiuta, come indice ed effetto necessario del suo organismo. ¹

Prendiamo degli esemplari.

Fingiamo di avere qui due macchine: un trebbiatore ed una macchina da cuocere. Una volta messe in moto, esse rispondono sempre con un lavoro eguale, l'una colla trebbiatura del grano, l'altra colla cottura della stoffa. La causa esterna motrice ottiene sempre da quelle macchine una reazione identica, in ogni circostanza di tempo e luogo.

Se noi invece prendiamo due piante, anche della stessa specie e varietà, e le mettiamo nello stesso campo, alla stessa atmosfera, cogli stessi concimi, noi non avremo da esse due reazioni identiche. L'una crescerà dritta, l'altra storta: l'una vegeterà rigogliosa, l'altra intisicherà, e riu via. Perchè ciò? Perchè, mentre nell'ordine delle macchine inorganiche la reazione ultima dipende soltanto dalle cause esterne;

¹ È questo, in fondo, il concetto svolto, tra gli altri, dallo Scolari (*Istituzioni di scienza politica*, Pisa 1871, pag. 174 e segg. — *Enciclopedia giuridica*, pag. 26 e segg.); non senza però le differenze da me accennate a pag. 374 e segg. nel lavoro *Sulla teorica dell'imputabilità* etc.

nell'ordine invece degli esseri organizzati, vegetali, all'azione delle cause esterne si aggiunge quella delle cause interne, fisiologiche; e quindi queste due serie di elementi, combinandosi diversamente, possono dare e danno reazioni diverse, anche rimanendo identiche le cause esterne.

Se poi dal mondo vegetale passiamo a quello animale e prendiamo ad es. due cani, vedremo che ad uno stesso stimolo esterno, la vista di un uomo, essi rispondono in modi molto diversi, l'uno col fuggire o coll'abbaiare, l'altro col far festa o col mordere e via via. È lo stesso cane, in tempi diversi, risponde o reagisce diversamente anche ad un'identica causa esterna. Qui le differenze nella reazione ultima possono essere anche maggiori; perchè, mentre nelle macchine inorganiche vi erano le sole cause esterne e negli organismi vegetali le cause esterne più le cause interne fisiologiche, negli organismi animali invece si aggiungono anche le cause interne psicologiche. È naturale quindi che, crescendo la serie degli elementi, cresca il numero delle possibili loro combinazioni, e varino quindi in maggiore scala le reazioni ultime contro una stessa causa esterna.

E più noi, partendo dal regno vegetale, saliremo la scala zoologica, e sempre maggiore sarà la differenza, nei diversi individui e nei vari momenti della vita di uno stesso individuo, nel modo di rispondere alle influenze esterne, perchè maggiore è lo sviluppo preso dagli elementi fisiologici e psicologici.

Per cui, se si prendono due uomini od uno stesso uomo in tempi diversi, noi vedremo che saranno sva-

riatissime le reazioni loro ad una stessa causa esterna, non già perchè nell' uomo sia nato qualche nuovo elemento di libertà morale, ma solo perchè maggiore è in esso lo sviluppo dei fattori psichici della sua azione.

Ogni essere adunque, e quindi ogni uomo, ha un proprio modo speciale di rispondere alle influenze esterne, che dipende, in modo necessario, dalle stesse condizioni esterne combinato collo stato fisiopsicologico dell' organismo, nei diversi momenti.

Talchè, se io volessi precisare il mio concetto con una frase in apparenza bizzarra, dirci, che *l'uomo è una macchina, ma non è fatto a macchina*. È una macchina, nel senso che egli nulla dà nelle sue azioni più di quanto ricava dall' ambiente in cui vive, sia nel fisico che nel morale; esso altro non è, come ogni essere vivente, che una macchina di trasformazione delle forze, soggetta alla legge universale di causalità, per cui, data quella combinazione di cause fisiche, fisiologiche e psichiche, esso non può che reagire in quel dato modo. Ma non è fatto a macchina, nel senso di meccanismo inorganico, appunto perchè esso è un organismo vivente, che ha una propria e speciale rispondenza alle cause esterne, determinata necessariamente, caso per caso, dalle cause fisiche e fisiopsicologiche precedenti; ma variabile da individuo ad individuo, da momento a momento, appunto per la diversa combinazione di queste molteplici cause determinanti.

Ecco perchè sono pure illusioni quelle di chi dice che, negato il libero arbitrio, gli uomini diventano automi soggetti al fatalismo mussulmano. Gli uomini sono così poco automi, che ognuno di essi è dotato

di un proprio e speciale modo di reagire contro l'ambiente esterno.

Ed allora nulla di più logico e semplice che il dire: ogni uomo deve rispondere del suo modo di reagire contro le influenze esterne. s'egli reagisce in modo criminoso, tale cioè che offende negli altri uomini le condizioni della vitalità individuale o sociale, che tutti hanno sortito, come lui, da madre natura, la società, cioè gli altri uomini, hanno diritto di rintuzzare le sue offese e di impedirgliene la ripetizione, con una reazione adeguata.

Hanno diritto? Ma sì, certamente, perchè il diritto, nel suo concetto elementare e positivo, altro non è che la necessità di limitare reciprocamente tutte le attività individuali, senza di che non sarebbe possibile la coesistenza, cioè la società, e l' uomo stesso non potrebbe esistere.

Per cui, negato il libero arbitrio, l' imputabilità individuale si fonda su questo semplicissimo ragionamento. Vero è che il delinquente non è libero di non commettere il reato, giacchè per lui necessità non ha legge; ma è anche vero che la società non è libera di non difendersi contro l' aggressore; anche per essa necessità non ha legge. Il delinquente, secondo i sostenitori del libero arbitrio, dirà allo Stato, al legislatore, al giudice: — con qual ragione mi punisci di un' azione, da cui non era in mio potere di astenermi? — E lo Stato, secondo noi, risponderà: — per l' unica ragione, che anch' io non posso astenermi dal punirti, per tutelare la mia esistenza. — Vi è perfetta reciprocità e quindi piena giustizia.

E così in ogni momento della vita sociale: quando uno mi insulta ed io reagisco, non c'è ragione di dirmi che non dovrei offendermi perchè l'offensore è senza libero arbitrio; giacchi?, se ciò varrebbe quando egli fosse necessitato ed io fossi libero, non vale affatto quando si pensi che anch'io, a mia volta, sono necessitato, come ogni altro uomo. Egli mi offende necessariamente: e necessariamente io reagisco.

Il giudicare altrimenti è un'illusione prodotta dall'abitudine di credere: I°, che alcune azioni dell'individuo siano necessitate ed altre no; II°, che il solo delinquente sia senza libero arbitrio di fronte allo Stato, non soggetto, esso, alla inesorabile necessità. Allora sì, che può sembrare ingiusto il punire un uomo di azioni commesse senza libertà morale; ma quando si ricordi che tutte le azioni individuali e sociali, niuna eccettuata, sono effetto inevitabile di cause determinanti, scompare ogni dubbio nel vedere, che una data azione individuale (reato) provoca necessariamente una data reazione individuale (difesa o vendetta) ed un'analoga reazione sociale (pena).

Il ragionamento di chi, badando al solo delinquente, vorrebbe scusarlo dicendo che esso è necessitato, assomiglia a quello di chi, comprando la merce all'equatore, credesse di guadagnare nel peso riventendola ai poli: questi dimenticherebbe che se ai poli pesa di più la merce, pesano anche di più le misture contrapposte nella bilancia; come quegli dimentica che, se il delinquente è senza libero arbitrio, anche lo Stato ne è privo.

Si vede quindi che, scontato me, ragione ultima del ministero punitivo è la *necessità della difesa o*

conservazione sociale. Veramente gli odierni criminalisti italiani, parlano di *tutela o difesa giuridica*, insistendo sopra le differenze, che, secondo essi, passano tra l'una o l'altra: di cui massima questa, che la difesa sociale potrebbe legittimare qualunque eccesso di potere, per parte dello Stato, a danno dei diritti individuali; mentre la difesa del diritto non ammette questa possibilità.

A questo proposito, io credo che la formola *necessità della difesa giuridica* sia veramente consentanea ai fatti ed unica giustificazione positiva del diritto di punire: ma credo tuttavia, che la formola *necessità della difesa sociale* non solo sia equivalente ad essa, ma ne sia anzi più esatta.

Infatti nella espressione *difesa del diritto si cela* un equivoco, prodotto dalla non precisa distinzione fra diritto razionale, come complesso di principii elaborati dai pensatori e dai giuristi, e diritto positivo, come precetto sociale od espressione della volontà della maggioranza. Ora se per *difesa del diritto* si intende che in società, nel punire, debba curare la conservazione di un ordine giuridico astratto, razionale, allora veramente vi è differenza colla *difesa sociale*, che rappresenta invece l'ordine giuridico concreto, quale è formulato nelle leggi vigenti. Ma allora è facile notare, che non è quella veramente la ragione del ministero punitivo; perchè la società, se ha l'obbligo, nel formulare le sue leggi, di seguire i

1 Carrara. — Programma. Parte speciale, Vol. I. Introduzione, pag. 21. Parte Gen. § 611, 815 etc. e *Opuscoli*, Vol. I, pag. 261, Vol. II pag. 12. etc.

dettati della ragione e della scienza, una volta però che abbia concretato un dato ordine di leggi, non può che curare la consercazione di questo ordine, corno esiste attualmente, sia o no conforme ai principii scientifici. Infatti, se la formula *tutela giuridica* si dovesse intendere come « *difesa del diritto*, » in senso astratto o razionale, resterebbe sempre a domandare: o di quale diritto? Del diritto quale lo concapivano i Greci, i Romani, il Medio Evo, il secolo XVIII o il secolo XIX? Il diritto, quale lo pensano odiernamente gli Italiani, gli Inglesi, i Chinesi, i Montenegrini, i Cafri o gli Ottentotti? Siccome il Diritto, come idea, non è assoluto, eterno, immutabile; ma varia coi tempi e coi luoghi e perfino colle persone, evidentemente unico punto fisso di partenza, per lo studio scientifico di una funzione sociale, non può essere che il diritto positivo, com'è ora in una data società. La nobile preoccupazione dei giuristi, che insistono sulla differenza tra difesa sociale e difesa giuridica, per una ipotetica guarentigia dei diritti individuali contro gli abusi del potere centrale, ha certamente la sua genesi storica nel fatto, che, sino a poco tempo fa, un monarca assoluto o dispotico si arrogava la facoltà arbitraria di rappresentare, esso solo, la società intera; e, come tale, fu una provvida o magnanima reazione contro le prepotenze commesse in nome del diritto autocratico o divino. Ma ora che il potere centrale altro non è, che il mandatario ed il rappresentante di tutti i cittadini, della società stessa, e che unico sovrano è la legge o il precetto sociale, come

volontà della maggioranza, quella distinzione non ha più ragione di essere.

Il dire adunque che la società ha diritto di punire per la necessità della difesa giuridica, altro non può esprimere se non che la società punisce per conservare l'ordine giuridico, esistente in un dato paese e in un dato momento storico. Ma allora è anche facile vedere, che difesa giuridica equivale perfettamente a difesa sociale, perchè società e diritto sono due termini correlativi e convertibili. Chi dice diritto dico società, poichè non esiste diritto senza società, come non esiste società senza diritto. Il diritto cioè, come dice stupendamente Ardigò, è la *forza specifica dell'organismo sociale*, come l'affinità è la forza specifica delle sostanze chimiche, la vita delle organiche, la psiche degli animali.¹

Como non vi è sostanza chimica senza affinità, organismo senza vita, animale senza psiche, così non vi può essere società senza diritto.%

Se un uomo fosse solo sulla terra, esso non incontrerebbe limite alcuno nella sua attività. Incontrerebbe degli ostacoli nelle forze naturali o negli altri animali, ma non vi potrebbe essere alcuna regola di condotta tra l'uomo e gli altri esseri, perchè vi sarebbe eterogeneità assoluta, sia di ordine naturale sia di specie animale. Non solo: ma se un uomo civile si incontrasse con un selvaggio degli infimi gradi,

¹ R. Ardigò. — *La morale dei positivisti*, pag. 550. Milano, 1879

² L'avv. F. Puglia (*Il reato di aborto*, pag. 15, Estr. dal *Filangieri*, ag. 1850) accenna pure, sebbene di passaggio, alla identità tra difesa sociale e difesa giuridica.

neanche allora potrebbe esservi una regola comune e costante di condotta: la troppo enorme differenza, fisica e psichica, di razza impedirebbe ogni accordo reciproco sui limiti imposti alla loro coesistenza; poiché, come nota il Lubbock (*Le origini dell'incivilimento*, Trad. Lessona, pag. 659 — Torino 1875), le razze inferiori non hanno il concetto del *diritto*, per quanto sia loro familiare quello di *legge* o di comando del capo di tribù. È soltanto fra uomini di razza e condizione psichica non troppo disformi, che può aver luogo una regola costante di condotta, che seguirà essa pure nel suo sviluppo e nella sua perfezione i gradi successivi dell'evoluzione umana e sociale. Infatti, **senza parlare** delle società animali, anche fra i selvaggi vi sono talune norme di vita collettiva, che rappresentano l'embrione di quell'ordine sociale; che viene poi via via sviluppandosi collo svolgersi della civiltà, e passa dal semplice contrasto di forze brutali, all'equilibrio razionale di facoltà giuridiche.

Dati adunque due uomini, la loro attività esterna incontra subito dei limiti nella loro coesistenza: lo stesso strumento non può essere adoperato dall'uno e dall'altro contemporaneamente, lo stesso cibo non può servire a tutti due. Ora se a quei due uomini si aggiunge un terzo, un quarto o via via, fino alla tribù selvaggia od allo Stato moderno, sempre più crescono e si intrecciano i rapporti e quindi i limiti delle singole attività, e l'ordine giuridico diviene sempre più complicato. Anzi, esso segue la stessa legge universale di evoluzione, per un continuo passaggio dal semplice al complesso. Ma qualunque sia

il grado di sviluppo sia dell'idea astratta di diritto, sia dell'ordine giuridico concreto, relativi ai diversi popoli e nelle diverse epoche, è un fatto incontestabile che non vi può essere un'associazione d'uomini, senza che vi siano dei limiti nella loro attività, senza cioè che vi sia un ordine giuridico. Il concetto sperimentale ed unico possibile del diritto è il *limite necessario delle attività coesistenti*. Stuart Mill diceva appunto, che il diritto è una libertà limitata da un'altra libertà; e lo Stein ripete che il diritto « è, astrattamente pensato, il limite tra le persone, in ogni singolo momento della loro vita reale. ¹ » E Dante, fino dai suoi tempi, lo chiamava appunto *hominis ad hominem proportio*. E, com'è facile vedere, da questo concetto negativo del diritto, come limite, sorge quale termine complementare ed inscindibile, il concetto positivo di *facoltà di fare* tutto ciò, che non sorpassa il limite segnato dalla coesistenza altrui.

Quando poi la ragione umana si applica allo studio di questo *limite dell'attività* e della corrispondente *facoltà di agire*, nasce la scienza del diritto; che sarà metafisica o positiva, secondo che parte dalle astrazioni ideali o dalla osservazione dei fatti.

Se adunque società e diritto sono due termini equipollenti, dire difesa giuridica e difesa sociale è l'identica cosa; e soltanto la formola della difesa sociale è più esatta, perchè esclude quelle idee di diritto razionale od astratto, che non hanno a che fare col mini-

¹ *Die Volkswirtschaftslehre*, § 6. II Aufl. Wien 1878. — Trad. in ital. da Lambertenghi, Verona, 1879.

stero punitivo, considerato nel suo esercizio pratico, come funzione sociale. La scienza ha lo scopo e l'unica ragion d' essere di indicare al potere sociale la via da seguire, ed è appunto essa la cagione prima dei successivi cambiamenti nell'esercizio del ministero penale; ma essa non ha modo nè potere di imporre alla società l'attuazione di idee, non ancora passate nella coscienza della maggioranza, e quindi non ancora fornite dell'impulsività necessaria al loro passaggio da semplice concetto a fatto concreto.

Un tempo si punì per vendicare le offese, poi per placare la divinità oltraggiata, poi per ristabilire l'autorità del principe manomessa dal delitto; poi si credette che ragione del diritto punitivo, fosse una giustizia più o meno assoluta o l'obbligo di emendare il delinquente; e infine si pensò che la base vera stia nella necessità della difesa giuridica o sociale. Ad ogni modo però, quali ne siano la ragione e lo scopo escogitati dai pensatori, in società ha sempre esercitato il ministero penale, e ciò significa che esso è una condizione essenziale della società stessa, cioè della natura umana. Esso insomma non è che un effetto della legge universale di conservazione, da cui proviene quella di lotta per l'esistenza.¹

L'uomo cirile, come l'uomo selvaggio, aggredito da un altro uomo o da una fiera, si difendono per impedire il proprio danno. Ma se questo si verifica

¹ Perciò mirarono al seguito quelli che, dal concetto di difesa *diretta* del Beccaria, assorsero al concetto di *difesa indiretta*, come Romagnosi, Comte, Giuliani, o di *conservazione*, come Martin, Schultz, o di *difesa continuata*, come Thiercelin (*Revue critique* 1863, vol. 22).

malgrado la loro difesa, l'uomo civile si rimette al potere punitivo della società, l'uomo selvaggio e barbaro si vendica.¹ Il ministero punitivo della società infatti altro non è, che l'ultima evoluzione della primitiva vendetta individuale.

È appunto per questo che, secondo me, la solita obiezione, per cui si dice che la società punendo non si difende, perchè mentre la difesa bada ad un fatto da compiersi, la pena bada ad un fatto già compiuto, è errata nel suo punto di partenza. Il diritto penale della società non si deve paragonare al diritto di legittima difesa personale, ma bensì al diritto primitivo della vendetta.

Infatti vi sono dei casi, in cui la società si difende contro un pericolo futuro, ad es. contro un nemico invasore, come l'individuo contro il grassatore; ed allora non è ministero punitivo, ma vera e propria difesa *personale*. Ma quando la società punisce il delinquente per un reato già commesso, essa non fa che esercitare quel diritto, che prima spettava alla vendetta dell'offeso, come presso i selvaggi odierni, come nel Medio Evo presso i barbari, e tuttora presso alcuni popoli d'Europa (Albanesi, Montenegrini etc.) Questo fatto primitivo, embrionale, seguendo i diversi gradi di evoluzione sociale, si trasforma via via nel potere collettivo della repressione. È ancora l'Ardigò che, fra gli altri, lo nota benissimo (Op. cit. cap. XXV): dalla vendetta individuale si passa alla vendetta collettiva dei congiunti, degli amici, della tribù

¹ È inutile portarne le prove, dopo i fatti raccolti, tra gli altri, dal Letourneau (*Sociologie*, Paris 1880) e dal Tissot (*Le droit pénal*, Paris 1880).

e da questa alla giustizia penale dello Stato. Tutti i criminalisti chiamano appunto « provvidenziale » questo istinto primitivo della vendetta: e molti rappresentanti del Pubblico Ministero parlano, oggi ancora, di vendetta sociale, accennando inconsciamente all'origine prima del diritto penale. ¹

Ora chi può negare, che anche nella vendetta individuale, non si contenga il concetto di difesa contro le possibili ripetizioni delle offese? E così, chi può negare che in società punisce, non tanto per quello che è accaduto, ma per quello che può accadere, cioè per difendersi contro in ripetizione degli attacchi criminali? Ellero quando scrive che « la pena mira ai delinquenti futuri e non a quello cui percuote ² » riconferma appunto ciò che dicevano Platone, Cicerone, Seneca: « punitur non quia peccatum est, sed ne peccetur. » Il senso comune non ha mai potuto formarsi altra idea del ministero punitivo, da quella infuori di difesa o, meglio, di conservazione sociale: ed è questo uno dei casi, in cui scienza e senso comune vanno d'accordo.

Certo in difesa sociale non è precisamente la vendetta personale: di atto individuale e transitorio, essa diviene funzione collettiva e permanente. È per ciò che Romagnosi diceva: « Il ministero penale non è né individuale né temporaneo; ma è universale e perpetuo a tutta una società. ³ »

È appunto allora, che la pena diventa ciò che da

¹ Mario Pagano. — *Principii del codice penale*, § I, etc. — *Cararra*. — *Programma*, § 587.

² Ellero. — *Opuscoli criminali*, pag. 132.

³ Romagnosi. — *Genesis del diritto penale*, § 337.

Beccaria. e prima di lui da Hobbes, da Leibnitz, da Holbach, e dopo, da Romagnosi, da Schopenhauer, da Stuart Mill etc., si disse che debba essere, cioè « un motivo sensibile opposto al delitto. ¹ » Nel duplice significato, come per primo osservò l' Ellero (op. cit. pag. 131 e seg.), prima di motivo psicologico repellente dal reato, come minaccia legislativa, poi di difesa diretta contro la ripetizione degli attacchi, come esecuzione della minaccia stessa.

Dunque: vero è che l' uomo non ha libero arbitrio, ma appunto perciò ogni sua azione è il portato necessario e indissolubile del suo organismo, non qualche cosa di sbocciato dal fiat di una volontà libera e indipendente, e come tale gli deve essere imputata, cioè egli deve risponderne. Quando l' azione da lui compiuta non sia il risultato della sua individualità, come nel caso di violenza fisica per parte di un terzo, allora egli non può esserne responsabile; ma quando l' azione sia l' effetto delle sole sue condizioni organiche e psichiche, allora gli deve essere tenuta in conto, lodandolo o punendolo per essa. ²

Certo, non è colpa del delinquente l' essere nato malvagio, come del resto non è merito di chi nasce onestamente; ma certo, anche, non è colpa della società, se essa si trova nella necessità di provvedere alla propria conservazione. Essa manda all' ammazzatoio il cane arrabbiato, rinchioda nel manicomio il pazzo, mette in carcere il delinquente. Niuno può negare

¹ Beccaria. — *Dei delitti e delle pene*, § 2.

² Kleinschrod. — *Sulla dottrina dell' imputazione* (Scritti germanici di dir. crim. Vol. I. Op. 1, § 2 e 3).

ad essa il diritto alla propria difesa: soltanto il trattamento sarà diverso, non perchè nell' un caso vi sia o non vi sia libero arbitrio, ma unicamente perchè nel caso del cane è semplice questione di specie zoologica e non vi può essere analogia di trattamento quando manca ogni analogia di razza; e nel caso del pazzo e del delinquente vi è differenza nelle condizioni dell' attività psichica.

È appunto l' intelligenza, come attività psichica normale, uno dei criterii fondamentali della scienza, che devo regolare l' esercizio del ministero punitivo; l' altro è quello dei motivi determinanti, legittimi od illegittimi, come altrove ho dimostrato. ¹

Infatti prendiamo una stessa azione: l' uccisione di un uomo. Quali saranno i criterii, che guideranno la società nella sua condotta verso la causa di tale fatto? Questi: se l' uccisione è cagionata da un essere inanimato o da un bruto, la società prenderà delle precauzioni, ma non è possibile alcuna norma giuridica, perchè questa suppone il rapporto da uomo a uomo. Se l' uccisore fu un uomo, si dovrà prima di tutto vedere se esso è un uomo, che abbia o no l' uso della ragione. Se esso è un pazzo, un bambino ecc. la società prenderà ancora delle precauzioni, ma non punirà, perchè la pena vera e propria, come motivo psicologico, suppone le condizioni normali dell' intelligenza. Invierà dunque il pazzo al manicomio; il che, come nota Maudsley, ² non è poi tanto diverso dal rin-

¹ La teorica dell' imputabilità ecc. — parte II.

² Maudsley — *Responsability in mental disease*, Chap. I. London 1874.

chiuderlo in carcere. Se l' omicida fu invece un uomo intelligente, ciò non basta a regolare l' esercizio del diritto punitivo. Escluso il criterio chimerico del libero arbitrio, non resta altra norma che la qualità dei motivi determinanti all' azione: se essi sono legittimi, per es. l' esecuzione della legge, dato che l' uccisore sia un agente della pubblica forza, o la legittima difesa, dato che l' uccisore fosse stato ingiustamente aggredito, l' ordine giuridico o sociale non è violato. La pena avrà luogo soltanto, quando i motivi che spinsero all' omicidio, e non sono la causa necessaria ed indissolubile, siano illegittimi, od anti-giuridici od anti-sociali; ad es. la vendetta, la depredazione ecc.

Concludendo: tanto il diritto penale, come ministero difensivo o conservativo esercitato dalla società, quanto la scienza regolatrice di questo ministero, hanno sempre ragione di esistere, anche negato il libero arbitrio; come del resto implicitamente si riconosce nella vita quotidiana, quando si fa uso di vere e proprie pene, sia contro i bruti sia contro i bambini, coll' effetto pratico di modificarne e regolarne la condotta futura, benchè dichiarali da tutti come privi di ogni libertà morale. È appunto da questa continua ed universale applicazione dei castighi che nasce nell' uomo, ed anche nell' animale imperfettamente, l' idea della responsabilità. Essa, come nota lo Stuart Mill ¹ altro non è che l' aspettativa della pena susseguente al reato, prodotta in noi dalla già fatta esperienza di questo legame di successione tra un fatto e l' altro;

St. Mill. — *La philosophie de Hamilton*, chap. 26 — Paris 1869.

idea che, direbbe Herbert Spencer, viene poi trasmessa ereditariamente e può sembrare anteriore ad ogni esperienza, non solo personale ma anche sociale. Ed aggiungeva Ardigò (op. cit., pag. 565), che l'associazione tra reato e pena, mentre nel rapporto della successione fa nascere l'idea della responsabilità ossia della punizione futura; nel rapporto della coesistenza invece produce l'idea della reità, ossia di una qualità unita ad una data azione.

Abbiamo così superata la difficoltà opposta all'odierno criminalista dalle conclusioni della psicologia positiva; lo quali ci obbligheranno, tutt'al più, a riformare alcune parti della nostra scienza, specialmente la teorica dell'imputabilità; che già, come venne formulata finora, male si presta alle applicazioni pratiche ed è oramai, in gran parte, una foglia secca nel grand'albero della criminalità, per la sua discordanza coi portati scientifici. ¹

Veniamo ora alla seconda difficoltà: lo concludiamo dell'autropologia criminale.

È questo un nuovo ramo di scienza, che si staccò dall'autropologia generale, per i lavori degli Inglesi

¹ Mi basta ricordare, come sintomo, che il Mancini, fino dal 1868, e l'Holtzeudorff (*Psychol. des Mordes — Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe*) sostennero, che, per l'omicidio, si devono abbandonare le regole della premeditazione, per dare importanza soltanto ai motivi che determinarono il delinquente. Vedi anche Garofalo (*Di un criterio positivo della penalità* pag. 79) e Minzloff (*Études sur la criminalité*, nella *Philosophie Positive*, Sept. — déc., 1880).

Winslow, ¹ Mayhew, ² Thompson, ³ Nicholson, ⁴ Mau-
dsley ⁵; e si è sviluppato in Francia, per opera di
Despine, ⁶ Bordier ⁷ Lacassaigne ⁸; ed in Germania, di
Casper ⁹ Villik, ¹⁰ Bencdikt, ¹¹ Lenhossek; ¹² ma sopra-
tutto in Italia, per opera principale del Lombroso, che
ne diede il saggio più originale e più completo, ¹³
seguito da altri, come Virgilio, ¹⁴ Morselli, ¹⁵ Berti, ¹⁶ De
Paoli, ¹⁷ Cugnet, ¹⁸ Bono. ¹⁹ Esso conta già due organi
esclusivi nelle due Riviste, l'una italiana: *Archivio di
psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*,
pubblicata dal Lombroso a Torino, già da un anno;
l'altra tedesca, *Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft*, che si pubblica dai professori Do-
chow e Liszt.

¹ *Letson Lectures* ecc. — London 1854.

² *Crimin. life* — London 1860.

³ *Physiol. of crim.* — 1870.

⁴ *Psychol. crimin.*, 1874.

⁵ *Responsab. in ment. disease*, 1874.

⁶ *Psychol. naturelle*, 1868.

⁷ *Sur 36 crânes d'assassins* — Rev. d'anthr., 1879.

⁸ *Sur 1333 tatuaggi di delinquenti* (Arch. di psych. etc. Fasc. IV).

⁹ *Mörder physiognomie*, — Berlin, 1854.

¹⁰ *Viert. Jahrsch. für Prakt. Heilk.*, 1876.

¹¹ *Anat. Studien an Verbrecher Gehirnen*. — Wien, 1880.

¹² *A messer Stagesen* etc. Budapest, 1878 e Arch. di psych. etc. fasc. III.

¹³ C. Lombroso — *L'Uomo delinquente* — II edizione, Torino, Bocca, 1878.

¹⁴ *Saggio di ricerche sulla natura morbosa del delitto*, 1874.

¹⁵ *Del suicidio nei delinquenti*, 1877.

¹⁶ *Pazzia ed omicidio*, 1877.

¹⁷ *Quattro crani di delinquenti* (Arch. di psych. etc. Fasc. III).

¹⁸ *Fisiologia di un truffatore — Sulla fisionomia dei delinquenti tedeschi* (Arch. di psych. etc. Fasc. I e II).

¹⁹ *Sulla capacità orbitale* etc. (*Ibidem*, Fasc. III).

Questa scienza si propone di studiare il delitto e il delinquente, con un metodo e da punti di vista diversi da quelli tenuti dai giuristi. Mentre questi studiano i reati nella loro forma astratta, come compiuti da uomini dotati di intelligenza, moralità, sentimenti come ogni altro uomo; gli antropologi invece studiano l' *uomo delinquente* coll' esame diretto, sul tavolo anatomico, nelle carceri e nei manicomi, dal lato organico e dal lato psichico, confrontandolo colle risultanze offerte dall' uomo sano o dall' alienato.

Ora le osservazioni somatiche o psichiche condussero, appunto, gli antropologi ad affermare e dimostrare che l' *uomo delinquente*, non solo, come dicevano dapprima gli autori inglesi, può appartenere ad una *zona intermedia* tra l' uomo sano ed il pazzo; ma costituisce propriamente, come ha mostrato il Lombroso, una varietà antropologica a sé, che nell' odierna società civile rappresenta le razze inferiori, norc, americane, mongoliche, ed è affatto diversa dal tipo normale dell' uomo sano, adulto e civile.

Infatti lo studio craniometrico ha rivelato nei delinquenti una serie di anomalie, per la forma, la capacità o lo spessore del cranio; per lo sviluppo dei seni frontali, della linea arcuata del temporale, delle mandibole, e degli zigomi; per la forma e precoce saldatura delle suture craniche; per la direzione o capacità dell' orbita ecc. E l' antropometria, non solo conferma nei vivi i dati necroscopici della craniometria, ma aggiunge nuove prove, che avvicinano il criminale europeo alle razze colorate. Così, oltre la statura, l' ampiezza toracica ed il peso superiori alla media normale, si osservò

la minore forza muscolare; l' abbondanza dei capelli unita alla scarsità della barba; la obliquità degli occhi e l' anomalie degli orecchi; le mandibole e gli zigomi più sviluppati; la fronte sfuggente; il prognatismo e l' eurignatismo; la scarsa capacità cranica; la minore diversità tra i due sessi ecc.

E soppravvengono altre note speciali, come il tatuaggio, la non rara insensibilità fisica, e la più frequente insensibilità morale, d' onde il maggior numero di suicidi che nell' uomo normale; la mancanza quasi totale di ogni sentimento o idea di moralità, e quindi l' assenza quasi completa di rimorsi; la vanità smodata, l' esagerato spirito di vendetta, la vigliaccheria mista a coraggio; la crudeltà non disgiunta, nei casi più ributtanti, da passione venerea, l' amore per gli alcoolici, il gioco, l' orgia, la frequente esagerata superstizione; infine un gergo, una scrittura particolare, una speciale letteratura criminosa.

Ora, se questa conclusione si dovesse accettare in modo assoluto, senza beneficio d' inventario, come ad es. è accampata dal Lombroso, resterebbe, è vero, alla società il diritto di difendersi contro codesti esseri pericolosi, ma ogni scienza di diritto criminale sarebbe completamente annientata. Infatti, se ogni reo è un tipo d' uomo dato al delitto per tirannia di anomalie costituzione organica, straniero ad ogni possibilità di rimorso e di correzione, al diritto criminale non competerebbe più che il ristrettissimo ufficio, come nota il prof. Brusa, di registrare le azioni costituenti reato: dopo di che, esclusa ogni ricerca sulla diversa qualità, quantità e grado sia del delitto sia della pena,

non vi sarebbe altra conseguenza possibile all' infuori di queste due: il delinquente, in ogni singolo caso, 0 è un uomo pazzo, ed allora unico spediente è il manicomio criminale; oppure costituisco un tipo antropologico a sè, ed anche allora non si può che rinchiuderlo, senz' altro, a tempo indeterminato in uno speciale stabilimento, che abbia il solo ufficio di preservare la società dalla ripetizione dei suoi attacchi criminosi.

Ecco però, come, secondo me, si possono conciliare i dati dell' antropologia criminale coll' esistenza del diritto criminale.

Dallo studio delle opere relative all' *uomo delinquente*, e dalla osservazione diretta dei carcerati, io ho tratta la convinzione, che quella conclusione antropologica non si estende a tutti coloro che commettono reati, ma si limita invece ad un certo numero di essi, che possono dirsi *delinquenti nati, incorreggibili ed abituali*; all' infuori dei quali si trova in schiera dei *delinquenti d' occasione*, privi affatto di quei caratteri anatomici, patologici, fisiologici e psichici, che danno la figura dell' *uomo delinquente*.

Questa distinzione, intraveduta già da parecchi penalisti, teorici e pratici, manca in modo preciso, anche nell' opera del Lombroso.¹ Essa tuttavia si può dimo-

¹ Nel Medio Evo diversi statuti italiani e francesi, l' art. 161 della Carolina, e la dottrina dei pratici (Claro *De furtis*, Gandino *De fur. et latron.* — Gothofredo, in leg. 3 cod. *De espisc. aud.* — Farinacio, *Pract. crim.* quest. 23 — *De delictis et poenis*, quaest. 18), avevano stabilita la teoria della *consuetudo delinquendi*; per la quale i ladri giunti alla terza recidiva erano puniti colla forca; perchè, diceva Farinacio, « delictorum frequentia delinquentis incorreggibilitatem denotat. » Modernamente, fra gli altri, Rossi, *Tratt. di dir. pen.* Lib. 3 cap. 4 Car-

strare in modo positivo, collo studio: I, della recidiva, sia nel totale come per ogni specie criminosa; II, dello forme di delinquenza studiate finora dagli antropologi; III, di quelle che non entrarono finora nelle ricerche antropologiche; per giungere così alla conciliazione e delimitazione reciproca tra diritto penale ed antropologia criminale.

E non potendo qui riferire le prove statistiche, che ho avuto occasione di esporre in altro lavoro; ¹ mi basterà riassumere le conclusioni, che più importano per lo nostre ricerche.

Le statistiche giudiziarie e carcerarie d' Europa ci rivelano che più della metà dei delinquenti, dal 50 al 60 %, condannati ogni anno dalle corti d' assise e dai tribunali correzionali, sono recidivi. Questo fatto, come mostra che vi è un contingente di individui, i quali, malgrado la pena, vivono continuamente nel

rara, *Programma* § 1067, Ortolan, *Elém. de dr. pén.*, § 1187, parlano di *delinquenti abituali ed incorreggibili*. Più recentemente il professore Wahlberg al Congresso penitenziario di Stockholm, poneva nettamente la distinzione fra delinquenti d' *abitudine* e delinquenti d' *occasione*, sulla quale insisteva anche il prof. Brusa. Essi però non partono, per questa distinzione, dai caratteri antropologici dell' *uomo delinquente*, basandosi invece sul solo concetto dell' abitudine. Ed anche gli autori, che partono dalla osservazione dei fatti, come il Maudsley, il Despine, il Guillaume (al congresso di Stockholm) non arrivano ancora ai dati dell' antropologia; annuiscendo invece, dopo il Lombroso, dal Garofalo, *Di un criterio positivo della penalità*. Napoli 1880, pag. 72 e seg.; dall' Espinas, *La philosophie expérimentale en Italie*, pag. 160, Paris 1880; dal Fouillée, *La science sociale contemporaine*, pag. 280, Paris 1880; dal Minzloff, *Études sur la criminalité (La philosophie positive)*, Sept. — déc. 1880.

¹ *Dei limiti fra diritto penale ed antropologia criminale.* — Torino, 1881. (Estratto dal Fasc. IV dell' *Arch. di psych., antrop. crim. e scienze penali*).

delitto, che costituisce per loro un' abitudine inveltrata, cioè una seconda natura, offre però al tempo stesso un primo punto di partenza al nostro ragionamento; che cioè non tutti coloro che commettono reati sono delinquenti recidivi ed incorreggibili.

Ora, lo spoglio dei fatti studiati dal Lombroso per giungere alle sue conclusioni, ci dimostra, che finora l' antropologia criminale si è occupata non di tutti i reati complessivamente, ma soltanto di alcune forme eriminose più spiccate, quali sono appunto: omicidio, assassinio e furto; e poi, per ordine decrescente, brigantaggio, camorra, stupro, grassazione, incendio, vagabondaggio, truffa e falso.

La figura adunque del delinquente abituale e selvaggio si riscontrerà soltanto in coloro che commettono codesti reati, e neanche nella totalità; poichè un certo numero di essi si commettono anche da delinquenti d' occasione o non recidivi: come specialmente gli omicidii improvvisi, colposi, scusati ed, in parte, preterintenzionali etc.

Infatti lo studio della recidiva specifica, ossia delle varie proporzioni della recidiva nei diversi reati, mi ha confermato che appunto in quelle forme di delinquenza abituale, soprattutto nei furti, assassinii, omicidii, grassazioni, vagabondaggio, stupri, si verifica la maggiore frequenza dei recidivi incorreggibili.

E finalmente collo studio statistico di tutti gli altri reati, non compresi nella delinquenza abituale, come ferite e percosse, reati politici e di stampa, corruzioni e concussioni, vuoti di cassa, abusi di autorità, adulterii, infanticidii, procurati aborti, supposizioni e

sostituzioni di parto, bancherotte, duelli, diffamazioni, false perizie, ingiurie e via via, ho potuto stabilire che la delinquenza abituale forma all' incirca un terzo, dal 30 al 40 %, di tutti i crimini e delitti.

Ecco perchè io credo, che tutta la schiera di coloro che commettono reati, si debba distinguere in queste cinque categorie: i delinquenti pazzi o semi-pazzi — i delinquenti nati incorreggibili — i delinquenti abituali — i delinquenti per passione — i delinquenti d' occasione.

Diciamone qualche parola.

I delinquenti pazzi o semi-pazzi comprendono, non soltanto i veri pazzi che commettono eccessi criminosi, ma soprattutto quei delinquenti che, non essendo nè veri pazzi nè uomini completamente sani, appartengono a quella che il Maudslsey chiamava *zona intermedia* e sono distinti dagli alienisti della scuola del Lombroso col nome di *mattoidi*, che, sebbene si presti al facile umorismo degli ignoranti, esprime con una formola popolare, se non tecnica, un fatto incontestabile. È infatti un puro pregiudizio metafisico il credere che in natura esistano realmente quelle distinzioni precise che il linguaggio umano è obbligato ad usare, e che, ad es., nel nostro caso, vi sia una differenza spiccata tra l' uomo sano ed il pazzo, e non piuttosto una sfumatura continua ed indeterminata. Sono tipi di questi delinquenti semi-pazzi coloro, che chiudono con un delitto la loro esistenza pinna di stravaganze; di cui più comune quella di scrivere e di stampare un diluvio di opuscoli, trattando anche di questioni elevatissime malgrado la scarsissima istruzione, esempio Lazzaretti,

Passanante, Mangione etc.¹ Ma soprattutto sono delinquenti semi-pazzi, coloro che commettono i più atroci e ributtanti delitti di smgne, con una freddezza derivata dalla loro stessa patologica organizzazione, senza motivo apparente e proporzionato; e nei quali tuttavia vi ha qualche criminalista che riscontrerebbe il massimo dell' imputabilità, quando parla degli omicidi « senza causa » o « per sola brutale malvagità » o « per odio verso l'umanità ». No sono esempi ancora quelli che gli alienisti chiamano *neurofilomaniaci*, per lo più omicidi e stupratori insicnc; tale il sergente Bertrand in Francia, che disseppelliva i cadaveri per stuprarli; tale il Verzeni, che stuprava le donne dopo averle strangolato; tale, recentemente, il Monesclou, condannato a morte a Parigi, per avere tagliata a pezzi una ragazzina di sette anni, dopo averla stuprata.

Questa prima categoria di delinquenti, però, è molto meno numerosa di quanto le prime incertezze della scienza psichiatrica o la discordanza delle legislazioni coll' esperienza scientifica, abbiano fatto vedere nelle odierne Corti d' Assise.²

Ora è facile vedere, che i delinquenti pazzi e semi-pazzi, sfuggono al vero e proprio diritto criminale; e riuscendo per essi inutile ed insufficiente tanto il manicomio comune quanto il cnrcrc, occorre invece uno stabilimento intermedio, il *manicomio criminale*; d i

¹ *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali* — Fasc. IV, pag. 409 e segg.

² Il Lombroso, op. cit. cap. XV, novera appunto le principali analogie e differenze tra pazzi e delinquenti.

cui legislatori e criminalisti, anche in Italia, sono, dopo le prime inevitabili opposizioni, oramai d' accordo nel riconoscere la necessità pratica.

Viene dappoi la categoria dei *delinquenti nati* od *incorreggibili*, che sono propriamente quelli, in cui si notano i caratteri speciali rivelati dall' antropologia criminale. Sono tipi d' uomini quasi selvaggi, brutali, senza idea di morale e qtindi senza rimorso alcuno; che non giungono a distinguere l'omicidio ed il furto da ogni altra industria onesta, ed hanno idee e sentimenti intorno al delitto ed alla pena affallo opposti a quelli che il legislatore ed i criminalisti suppongono in loro. Così un ladro, più volte recidivo, mi diceva nelle carceri di 'lorino che anzitutto, per loro, la prigione non è un castigo, perchè offre invece, specialmente d' inverno, un asilo col vitto assicurato senza bisogno di troppo lavoro e spesso anzi col l'ozio; e che per es. la pena altro non è che un rischio inerente alla loro industria criminosa, come qualsiasi altro pericolo che accompagna le industrie oneste; come il pericolo di cadere dall' alto pei muratori, o quello di uno scontro per i macchinisti di ferrovia.

Sono delinquenti codesti, adunque, pei quali la pena sperimentata, como diceva il Romagnosi,¹ ha minor forza della pena minacciata, ed anzi non ha forza alcuna. Sono essi, che recidivano appena liberati dal carcere, eterni inqttilini delle prigioni, ben noti ai carcerieri ed ai giudici, che contano le loro

¹ *Genesi del diritto penale*, § 1493.

condanne a decine e talvolta a ventine'; e coi quali il legislatore, chiudendo gli occhi all' esperienza quotidiana, si ostina ad una inutile, e dispendiosa gara di pene non temute e di delitti sempre ripetuti.²

È appunto per togliere questi inconvenienti e per giovare ad una efficace difesa sociale contro il delitto, che noi propugniamo l' idea degli *stabilimenti di incorreggibili*, nei quali i delinquenti, già recidivi per un dato numero di volte, dovrebbero essere rinchiusi, secondo alcuni a vita, secondo altri a tempo indeterminato, fino a prova di cessato pericolo;³ il che forse torna lo stesso, perchè si tratta di delinquenti nati, pei quali non vi è speranza di correzione.

Senonchè si potrebbe, a questo proposito, fare una

¹ Nel volume II. dei *Comptes rendus du Congrès pénitentiaire de Stockholm*, pag. 142, si rileva che, per es., in Scozia 1,6% degli uomini recidivi lo erano per più di 20 volte e 0,3% per più di 50 volte: e fra le donne, le prime erano 15,4% e le seconde 5,8%. A questo proposito, vero è che l' illustre Nocito, nel suo eruditò e profondo lavoro sulla *Libertà condizionale* (Roma 1880), pensa che questa debba potersi accordare ad ogni specie di delinquenti, recidivi o no; a me pare tuttavia, che, cogli attuali sistemi di pene a tempo definito, almeno si dovrebbe sempre negare la libertà condizionale ai delinquenti incorreggibili ed abituali.

² « Il gran numero di recidivi, che ogni anno sono giudicati, dimostra come i ladri praticano il loro mestiere come una professione regolare; il ladro che assaggiò la prigione, è sicuro di ritornarvi. Il vantato carcere-modello, dov' è custodito, vestito, alimentato e scaldato a spese dello Stato, non lo corregge punto, sicchè appena è libero, ritorna al mestiere. La polizia lo piglia e consegna alla giustizia; dopo qualche tempo, più o meno lungo, la giustizia lo restituisce alla società, dove la polizia lo riprende di nuovo e ricomincia il turno ». *The London police* -- *Quarterly Review*, 1871.

³ Garofalo. — *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli 1880.

questione preliminare, se cioè non sarebbe meglio applicare addirittura la pena di morte a codesti esseri disgraziati, che sono un continuo pericolo per la società. Vale a dire, si presenta quella questione della pena di morte, che da un secolo tanto affatica criminalisti e filosofi.

Secondo me, la pena di morte è scritta dalla natura in ogni angolo dell' universo ed in ogni momento della vita mondiale. Essa poi non mi sembra repugnare in modo assoluto al diritto, perchè quando la morte altrui sia assolutamente necessaria, essa è perfettamente giusta; così nel caso di legittima difesa, sia individuale sia sociale; come appunto sostiene anche il Carrara,¹ insieme a Beccaria.² n' on splo; ma la legge unirsale di evoluzione ci mostra, che il progresso di ogni specie vivente si deve ad una continua selezione operata colla morte dei meno atti alla lotta per l' esistenza. Sarebbe quindi conforme, non solo al diritto, ma alle leggi naturali, la selezione artificiale, che la società venisse facendo nel proprio seno coll' estirpare gli elementi nocivi alla propria esistenza.³

È necessario però non esagerare la portata di queste conclusioni ed accettarle anzi con qualche riserva. Infatti bisogna notare, che questa idea della selezione artificiale, per quanto vera in sè, trasportata nel campo sociologico, porterebbe a risultati esorbitanti, quando, accordata un' esclusiva prevalenza alla

¹ Programma. § 661.

² *Dei delitti e delle pene*, § XVI.

³ Lombroso. — *L' incremento del delitto in Italia*, II. ediz. pag. 79. E così il Garofalo, op. cit. pag. 83 e seg.

razza di fronte all'individuo, essa non venisse temperata dal necessario equilibrio tra diritti individuali e sociali; poichè allora legittimerebbe anche l'uccisione di tutti coloro che sono affetti da morbi ereditari ed incurabili. Non solo; ma altro è riconoscere che la pena di morte può essere in certi casi legittima, come estremo ed eccezionale rimedio, e ben altro è riconoscere che essa, nelle condizioni normali della vita sociale, sia necessaria e utile. Che la società possa, altrimenti che colla morte, provvedere alla propria conservazione coll'impedire agli elementi guasti o pericolosi di aggredirla e di perpetuare la loro stirpe disgraziata, è facile a vedersi, quando si pensi alla segregazione perpetua, ch'essa ha a sua disposizione. Tolto l'abuso delle grazie e commutazioni di pena e circondata di serie guarentigie, essa può essere un vero succedaneo dell'estremo supplizio; ¹ di cui, ch'altra parte è affatto problematica l'utilità. Infatti, chi delinque, o lo fa per passione improvvisa ed allora non pensa a nulla; o lo fa con premeditazione, ed allora è mosso a delinquere, non già da un ipotetico confronto tra l'estremo supplizio e l'ergastolo a vita, ma dalla speranza di impunità,

¹ Dalla *Statistica decennale delle carceri*, si hanno le seguenti cifre di evasioni:

	Totale (1870-79)	Media annua (1875-79)
Carceri giudiziarie	1229	51
Bagni penali . . .	150	5
Casi di pena . . .	24	1

Malgrado adunque le condizioni poco soddisfacenti delle carceri in Italia, il numero delle evasioni è assai limitato, specialmente negli stabilimenti dei condannati più pericolosi.

che, oltre alla irrisistibile inclinazione naturale, ha in Italia troppi incentivi, sia nell'organizzazione della polizia, che lascia ignoti gli autori del 40 % dei reati conosciuti, sia nell'intreccio degli effugi legali, che in pratica circondano e rendono vana la minaccia scritta nei codici. Né bisogna lasciarsi illudere dalla risposta di qualche carcerato o suppliziato, che dichiara di aver paura di morire, perchè se è certo che chiunque, *quando si è già preso e condannato*, teme più in morte che l'ergastolo (eccettuati pur sempre i suicidi), è anche certo, come nota il Carrara, che anzitutto i delinquenti bisogna prenderli, il che purtroppo in Italia non avviene con troppa frequenza. E del resto, noi vediamo che in Francia, nonostante il grande rialzo complessivo della criminalità e l'aumento della popolazione, i processi, in contraddittorio e contumacia, per assassinio, parricidio, veneficio ed omicidio da 560 nel 1826 discendono a 374 nel 1878, quantunque le esecuzioni capitali siano diminuite da 197 a 7. Allora riesce veramente difficile il convincersi che l'esperienza dimostri l'utilità pratica della pena di morte come strumento di difesa sociale, e l'attribuire anche in parte, all'abolizione pratica, se non legale, di essa l'aumento dei reati maggiori in Italia, che deve avere cagioni ben più radicate nell'organismo sociale.

Ma, all'infuori di tutte queste considerazioni e delle altre di ordine strettamente giuridico che si potrebbero fare, attenendomi alla sola logica dei fatti, io dico: o si vuole dalla pena di morte ricavare una qualche utilità ed allora bisogna applicarla sul serio ed avere il coraggio di uccidere, in Italia, ogni anno,

almeno 2000 intlividdti; ¹ oppure la pena di morto si tiene scritta nei codici, come spauracchio inutile e non mai applicato, ed allora, per essere serii, bisogna abolirla. Non saranno gik le otto o dieci esecuzioni capitali, ogni anno, che saneranno la malata societh; chè anzi dalle troppo scarse e sempre troppo ritardate esecuzioni si ltanno tttti i danni e nessuno dei possibili vantaggi della pena di morte, risvegliando da una park la compassione dei buoni e l' antipatia pnr la legge; e dall' altra, gli istinti feroci delle moltitudini, anche coll' esecuzioni secrete. E del resto dice lo stesso Lombroso, che le esecuzioni troppo raro hanno tolto a questa pena ogni efficacia, sia per la selezione sia per l' esempio, « poichè quando si ha la massitna probabilità che una data pena non sia eseguita, il delinquente, sia per l' imprevidenza sua solita, sia per la lusinga naturale ad ogni essere umano, converte sempre quella probabilità in certezza » (op. cit.) La pena di morte, così com'è ora in Italia, fa l'effetto di quei fantocci messi nei campi seminati per spaven-

¹ Nell'ultima statistica degli affari penali (1876) si hanno le seguenti cifre di individui condannati:

<i>forti d' Assise</i>	— Omicidi qualificati	621
	Omicidi semplici, improvvisi e ferim. con morte	1940
	Grassazioni, ricatti, estorsioni con omicidio	158
<i>Tribunali Correzionali</i> — Omicidii		379
	Tolde	3098

Detraendo i condannati per omicidi improvvisi, colposi, scusati, ecc. che non appartengono alla delinquenza abituale, resta appunto la cifra di 2000 omicidi abituali, molto prossima al vero.

tare gli uccelli. La prima volta, li credono uomini e si spaventano; ma poi, provato che anche mangiando il grano seminato, i fantocci non si muovono, anche gli uccelli non ne hanno più paura e vi scherzano attorno. Allo stesso modo, come volete che i delinquenti abbiano paura di un articolo del codice, se poi vedono che in pratica il carnefice non lo eseguisce mai? È appunto per ciò che io non credo fondato il timore del Garofalo (op. cit. pag. 87) e di altri, che la notizia dell' abolizione possa produrre cattivi effetti nel nostro popolo immaginoso ed ignorante, poichè sarà pur sempre vero che questo popolo bada, non già alle formule legislative, ma alle applicazioni pratiche e quotidiane di esse. E se tale notizia avesse anche a portare un qualche sconcerto psicologico, esso non tarderebbe a cessare, perchè le condizioni sociali non avrebbero subito una variazione, che potesse alimentarlo e promuoverlo.

In un volume manoscritto dell' archivistà ferrarese Filippo Ungarelli, trovato al Ministero di grazia e giustizia, ho potuto avere la cifra delle condanne capitali eseguite nel ducato di Ferrara dal 970 al 1869, per tutta serie adunque di 9 secoli. Orbene, tralasciando il nostro secolo, in 800 anni, nella sola Ferrara si sono giustiziati 5627 individui; vale a dire 700 in media, ogni secolo. Ora, se si fanno le debite proporzioni della estensionc e popolazione del ducato di Ferrara con tutta l' Italia, noi arriviamo ad una cifra enorme di suppliziati.

Questa si poteva veramente chiamare applicazione seria della pena di morte, alla quale poi io credo che dobbiamo in buona parte il vantaggio di un risana-

mento parziale della società, liberata da tanti esseri pericolosi, che altrimenti avrebbero generato e moltiplicata, assai più, la loro razza criminale. ¹

Orbene: o la pena di morte si vuol rendere una cosa seria ed utile, ed allora bisogna applicarla in quelle vaste proporzioni; o la si vuol tenere per sola arma di parata ed allora è meglio cancellarla anche dal codice, dopo averla cancellata dalla pratica quotidiana. Per cui, siccome non sarò certo io, che avrò l'animo di chiedere l'applicazione di quell'estermidio medioevale, così io giungo ancora, per altra via, ad essere convinto abolizionista, lieto così di ritrovarmi d'accordo coi più rinomati maestri della nostra scienza.

¹ Non deve sorgere il dubbio che fra quei 5627 giustiziati, una gran parte sia di individui condannati per delitti immaginari o per azioni non criminose. Infatti ecco come un mio estratto di quel volume, che mi riserbò di pubblicare, distribuisce i diversi reati, che furono causa delle sentenze capitali, dal 970 al 1770:

Omicidio e assassinio	1009
Infanticidio	60
Stupro	13
Grassazione e rapina	25
Furto	3981
Falso	111
Sodomia	83
Incesto, bigamia	27
Sacrilegio	7
Stregoneria	63
Ribellione	137
Eresia	12
Altri reati	109
Totale	5627

Dai quali, adunque, non sarebbero da sottrarre che i 269 condannati per infanticidio, sacrilegio, stregoneria, ribellione, eresia, che si possono ritenere estranei alla vera e propria delinquenza abitante.

Rigettata adunque la pena di morte, come non necessario nei tempi ordinari e non applicabile nelle soie proporzioni che la renderebbero efficace, resta pei delinquenti nati od incorreggibili, la reclusione a tempo indeterminato.

Senonchè i concetti teorici, finora prevalenti nello studio dei delitti e delle pene, circa le relazioni di un astratto ordine giuridico cogli atti umani, isolati dai loro coefficienti fisici e sociali, si oppongono a questa detenzione per un tempo indefinito. Ma, senza notare che essa non ha nulla di ripugnante al concetto fondamentale e positivo del diritto, che ha per solo limite e per sola ragion d'essere la necessità sociale, basta notare una cosa. Se si crede necessario un aggravamento di pena per chi recidiva la prima volta, è del tutto logico, che questo aggravamento sia proporzionato al numero delle recidive stesse, che rivelano la sempre minore efficacia della pena subita dal condannato, e giunga così alla detenzione perpetua o a tempo indeterminato, quando pure non si voglia giungere alla morte. Così la pensano appunto alcuni criminalisti, che, per essere logici, siccome rifiutano questo aumento graduale, negano, fin da principio, ogni aumento speciale di pena anche alla prima recidiva. ¹ Che più: se i giuristi sono ormai d'accordo, in maggioranza, di concedere la libertà condizionale, innanzi il tempo prescritto, al 'condannato che dia prove di essere emendato e di non essere più perico-

¹ Ant. Matheus. — *Ad lib.* 47 *Dig. Lib.* I, cap. 3, § 8. — Carmignani, *Teoria delle leggi ecc.*, lib. III, cap. XI, § 2. — Tissot, *Le droit pénal*, tome 11. pag. 143 e 155, Paris 1880.

loso, la conseguenza naturale, anche nel puro campo della logica giuridica, dovrebbe essere che dunque al detenuto non emendato, e tanto più a quello, che l'antropologia dichiara non emendabile, si debba, per ragione di compenso, prolungare in pena. Se si accorda codesto favore all'individuo di fronte alla società, che non abbia più a temere di lui; perchè non si darà analogo favore alla società di fronte all'individuo, che continua ad essere una minaccia ed un pericolo per essa?

Questo provvedimento della detenzione perpetua o indolinita, cesserebbe di appartenere al diritto penale, propriamente detto, ed equivarrebbe, come notava il Dott. Guillaume a Stockholm, alle misure di precauzione contro i pazzi pericolosi. Si potrebbe infatti osservare, dal punto di vista giuridico, che, giunto il termine della pena prefissata dal legislatore o dal giudice, cessa ogni ministero punitivo, propriamente detto, e vi sottentra tutt' al più il ministero preventivo; talchè la prolungazione della pena sarebbe, da allora in poi, basata sopra un principio diverso dal primo. Questa obiezione sarebbe fondata sopra una distinzione essenziale tra repressione o prevenzione, che non esiste, poichè anche i criminalisti, che non vedono nella pena il solo ed esclusivo carattere della prevenzione, non possono tuttavia negare, almeno in parte, la natura preventiva di essa. Ad ogni modo però, qualunque sia il principio invocato a giustificazione di quel provvedimento, il valore e l'effetto pratico della proposta da noi sostenuta non cambierebbe. Come il progresso della scienza psichiatrica pose ter-

mine alle punizioni, che anche nel Medio Evo si infliggevano ai pazzi in nome del diritto penale d'allora, così il progresso dell'antropologia criminale sostituirà, pei delinquenti nati, alla pena intesa nel senso ordinario, la segregazione continua.

E già quest'idea comincia a farsi strada. Enunciata da parecchi anni in Inghilterra, ¹ concordano in essa, in Italia, il Lombroso (op. cit. pag. 437) e prima di lui, com' egli dice, il Curcio, il Doria, il Carini, il Manfredi, ² il Chimera, ³ oltre al Garofalo (op. cit.); in Francia, il Labatiste, ⁴ il Tissot, ⁵ e recentemente il Minzloff; ⁶ in Austria il Wahlberg; ⁷ in Svizzera, il dott. Guillaume; ⁸ in America il dott. Wines. ⁹

¹ « Quando avviene qualcuno dei gravi furti, il pubblico dà in alte grida e lamenti nei giornali e domanda che cosa fa la polizia. Ma questa potrebbe facilmente rispondere, che essa imprigiona pur sempre i ladri, ma che la giustizia li rimanda ben presto alla società, più ladri di prima e meglio edotti dei modi per sottrarsi alla polizia; più che a questa pertanto, le querele vanno rivolte alla soverchia indulgenza (o meglio allo sbagliato indirizzo delle leggi penali). . . . Perchè lasciare la libertà ai ladri incorreggibili? Non è per lo meno strano, che mentre si tengono chiusi tutta la vita dei poveri pazzi, perchè sarebbero un pericolo per la società, lascino invece in libertà dei ribaldi recidivi, assai più terribili e pericolosi? Giacchè non si vogliono più bandire dallo Stato, il solo rimedio che resta, è di tenerli in carcere, occupandoli in un utile lavoro. » *The London Police. Quarterly Review*, 1871.

² *Rivista di discipline carcerarie*, 1875-76.

³ *Penitenziario per gli incorreggibili*. Lecce 1876.

⁴ *Essai sur les instit. pén. d e s Romains*, 1875.

⁵ *Introd. Philos. à l'ét. du dr. pénal*. Lih. IV, ch. 4, § 4.

⁶ *Études sur la criminalité, nelle Philosophie positive*, sept. — dec., 1880.

⁷ *Rapporto al Congresso penit. di Stockholm*.

⁸ *Comptes rendus du Congrès pénit. de Stockholm*, tom. 1, p. 460.

⁹ *Ibidem*. — Il dott. Kraepelin pubblicò recentemente un opuscolo (*Die Abschaffung des Strafmasses* — Stuttgart, 1880), io cui sostiene appunto l'idea, che la durata delle pene non debba essere stabilita in anticipazione.

Soltantò io crederei, che il numero delle recidive, che devono stabilire in incorreggibilità, dovrebbe variare secondo i reati, dietro lo studio appunto della recidiva specifica; talchè ad es. per gli assassini, i grassatori con omicidio, ecc., dovrebbe il primo reato essere sufficiente per decretare la segregazione a tempo indefinito, come propose anche il Garofalo, quando la perizia stabilisca nel reo i caratteri antropologici del delinquente nato. Per altri reati minori invece dovrebbero essere necessarie due, tre, quattro recidive, prima di condannare il reo allo stabilimento degli incorreggibili.

Nb questo provvedimento della detenzione indefinita è lontano dalle pratiche applicazioni, in quei paesi, specialmente, dove essendo minore lo sviluppo della scienza criminale teorica, le proposte pratiche incontrano una minore opposizione di preconcetti metafisici. Così il Murray-Browne ed il Baker, al Congresso di Stockholm, parlarono del sistema delle sentenze cumulative o progressive, adottato, sebbene non generalmente, in Inghilterra; pel quale la durata della pena si accresce con progressione quasi geometrica ad ogni nuova recidiva; sistema, che il Monat diceva già sancito nel Codice penale dell'India. E così il Wines notificava che lo stato di New-York aveva in parte applicato cotesto sistema nella prigione di Elmira, detta scuola industriale di riforma, poi giovani che, avendo passati i 16 anni, non possono esser ammessi nelle ordinarie scuole di riforma. Infatti una legge speciale, del 1878, ordina al magistrato di condannare i giovani delinquenti, colpevoli di un primo reato, al Ri-

formatorio di Elmira, senza determinare la durata della detenzione; ed i direttori dello stabilimento possono ritenerli per un tempo eguale al più lungo fissato nel Codice penale, e possono anche liberarli, sotto condizione, appena credono non vi sia pericolo. Finalmente il relatore del Canada presentava un rapporto, in cui è detto: « Le pene di breve durata ripetute aumentano il numero dei reati. Dopo una prima condanna, buona parte dei delinquenti di questa categoria rientrano delinquenti di professione. I ladri di mestiere, i delinquenti abituali, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere condannati a perpetuità o per un tempo equivalente al periodo approssimativo che loro resta di vita. »¹

È quindi assai probabile che i giuristi, quando avranno pensato ai dati dell'antropologia criminale e cesseranno dal considerare i delinquenti nati come uomini normali, finiranno per approvare gli stabilimenti degli incorreggibili, come finirono per approvare i manicomi criminali. Ed allora, anche, la scienza teorica dei delitti e delle pene si troverà meno a disagio, fra la necessaria tutela dell'ordine sociale ed i portati delle scienze psichiatriche. La maggioranza infatti dei criminalisti, quando viene a porre il quesito se la mania morale, la monomania al di fuori dello idee aberranti, o l'impeto d'affetti al grado estremo possano escludere del tutto l'imputabilità individuale, risponde che ciò non può essere, perchè altrimenti queste diverrebbero « un'egida salvatrice per i più

¹ *Comptes-rendus du Congrès pénit. ecc.*, tom. I, pag. 450.

famigerati malfattori. ». Eppure la psichiatria sperimentale, per ciò che riguarda quelle forme di pazzia e la logica dei principii, per la quale mancando l'uso della ragione per impeto straordinario di passioni dove mancare ogni imputabilità, esigerebbero evidentemente una diversa risposta. La scienza criminale si rifiuta dal darla, perchè essa parte dal preconconcetto, che quando non c'è imputabilità morale nell'uomo, la società non possa più nulla chiedere a costui, e la sua decisione di colpeabilità le è imposta quindi dalla preoccupazione della sicurezza sociale.

Noi invece, preoccupandoci egualmente di questa sicurezza sociale, ma desiderosi di non contraddire ai portati della psichiatria ed alle regole della logica, diciamo che se la mania morale, in monomania, l'impeto di passione tolgono all'individuo ogni imputabilità, non tolgono però alla società il supremo diritto di difendersi da codesti esseri, disgraziati ma pericolosi, rinchiodendoli in appositi stabilimenti, che non siano veramente penali, ma che bastino insomma alla difesa sociale.

Viene terza in categoria di quei delinquenti, che, dietro l'esperienza fatta negli stabilimenti carcerari, io chiamerei *abituati o per abitudine acquisita*. Sono individui che, pur non avendo i caratteri antropologici del delinquente nato, tuttavia, dopo commesso per una disgraziata occasione il primo reato, assai spesso in età giovanile, perseverano nel delitto e ne acquistano l'abitudine cronica, perchè la carcere li ha corrotti, l'alcoolismo li ha inebetiti, e la società, abbandonandoli, prima e dopo l'uscita dal carcere, alla miseria, all'ozio,

alle tentazioni, non li ha aiutati nella lotta per il riacquisto delle condizioni di vita onesta; quando pure non li ricacci quasi forzatamente nel delitto con certi istituti, che dovrebbero essere preventivi, ed invece altro non sono che nuova cagione di delitti, quali il domicilio coatto, l'ammonizione, la sorveglianza. Chi non ricorda infatti di aver visto degli adulti ed anche dei giovani condannati dieci, venti, trenta volte a pene di breve durata, più spesso per furto e vagabondaggio, unicamente perchè, dopo il primo reato, l'ammonizione e la sorveglianza aggiungendosi alla corruzione dei riformatorii e del carcere, loro precludono ogni via di onesto guadagno? I giudici e gli avvocati lo sanno benissimo; e sanno che con questi falsi meccanismi sociali si dà ragione a Tommaso Moro di dire: « Che fate voi, se non dei ladri, per avere il gusto di imprigionarli? » Sono appunto i ladri, che io credo costituiscano il maggior contingente dei delinquenti per abitudine acquisita, perchè, educati al furto nella tenera infanzia dalle famiglie loro o da altre persone, che si fanno impresari e maestri del delitto, essi non conoscono il lavoro onesto e sono « i veri beduini delle grandi città. »¹

Per questa classe di delinquenti, i provvedimenti efficaci saranno dunque le riforme penitenziarie e giudiziarie, le tasse imposte contro l'abuso ormai invadente delle bevande alcoliche, che avvelenano le classi più povere e più numerose della società, e quelle

¹ Nel circondario di Milano di 571 recidivi condannati nel 1873, 87 avevano riportato 5 e più condanne, 45 dieci e più, di cui alcuni fino a 20, uno 42. (Discorso inaugurale, 1880).

istituzioni extra-carcerarie di scuole e case agricole ed industriali, per i giovani delinquenti, di patronato e di lavoro per gli adulti, che, tolte dalla nebbia arcaica onde sono avvolte, potranno divenire mezzi efficaci e seri i i prevenzione dei reati. E quando si pensi che i ladri, di cui la massima parte sono delinquenti per abitudine acquisita, costituiscono in Italia, in Francia, in Belgio più del 20 % di tutti i condannati, si vede in quali estese proporzioni quei provvedimenti potranno scemare codesta categoria di delinquenti. Ad ogni **motto** però, finchè questi provvedimenti non saranno applicati, unico mezzo di repressione difensiva sarà pur sempre la detenzione a tempo indeterminato, decretata dopo un numero di recidive, che comprovi l' abitudine cronica al delitto.

Come si vede, quindi, le tre categorie di delinquenti finora considerate e che possiamo calcolare non superiori al 40 % di tutta la delinquenza, sfuggono in gran parte alla competenza del diritto criminale; perchè per esse sono necessari provvedimenti estranei ai criteri giuridici della commisurazione fra pene e delitti, sia nella qualità come nella quantità. Qui però sono opportune due osservazioni: I. Anche nelle forme proprie della delinquenza abituale vi possono essere casi in cui non si tratti di veri delinquenti pazzi, incorreggibili od abituali; come ad es. negli omicidi semplici, colposi, improvvisi ecc., nei furti, nei falsi ecc. Questi adunque potranno sempre, sebbene per eccezione, rientrare nel campo dello stretto diritto criminale, quando nei loro autori non si riscontrino i caratteri dei veri delinquenti incorreggibili od abituali

e le circostanze di fatto, come la non recidiva ecc., confermino la diagnosi antropologica. Così i giornali riportarono recentemente il caso di una giovine, ufficiale di posta, che per soccorrere alla miseria dei genitori falsificò due **vaglia**, ma confessò subito e venne assolta. Ecco un reato di falso, proprio, per regola, della delinquenza abituale, che si presenta invece come evidente delitto d' occasione. II. Viceversa, gli autori di reati non appartenenti per regola alla delinquenza abituale, possono tuttavia, qualche volta, essere veri delinquenti incorreggibili ed abituali, come ad es. i rei di ribellioni, di ferite ecc., e come tali rientrare nelle tre prime categorie.

Fuori di queste adunque, restano nel dominio esclusivo del vero e proprio diritto criminale, le altre due classi, dei delinquenti *per passione e d' occasione*.

1 delinquenti per passione improvvisa, che sono una varietà più spiccata dei delinquenti d' occasione in genere, presentano certi caratteri peculiari, che li distinguono facilmente dal resto dei criminali. Riassumendoli dal Lombroso, nel cap. VII del suo *Uomo delinquente*, (II edizione) possiamo dire: in genere questi delinquenti, che presentano veramente il tipo di quella forza irresistibile, di cui si è tanto abusato, sono assai rari ¹ e delinquono per lo più contro le persone. ² Sono

¹ Dietro studi statistici, riferiti nell'opuscolo citato *Dei limiti ecc.*, credo di poter affermare, che questi delitti per passione non giungono neanche al 5 % dei reati di sangue.

² Sopra 48 delinquenti per passione studiati dal Lombroso, 39 sono omicidi, di cui 2 politici e 2 anche stupratori; ² feritori. 4 ladri e 3 senza indicazione.

individui, di una vita precedente illibata, di temperamento sanguigno o nervoso e di esagerata sensibilità, al contrario dei delinquenti nati od abituali, ed hanno anzi talvolta un temperamento pazzesco. Per lo più delinquono in età giovane, sotto l'impulso di una passione improvvisa, come la collera, l'amore, l'onore offeso; sono molto commossi prima e dopo il reato, che non compiono mai di nascosto nè con agguato, ma all'aperto e spesso con mezzi mal scelti e per una causa proporzionata al delitto. Confessano subito il loro reato e se ne pentono tanto da tentare spesso il suicidio: condannati, seguitano a mostrarsi pentiti e si emendano, offrendo così occasione ad osservatori superficiali di affermare come costante l'emenda dei colpevoli, che è ignota invece ai delinquenti nati od abituali.

Per tali individui riesce evidentemente inutile ogni pena, come contropinta al delitto, perchè le circostanze stesse in cui essi delinquono rendono impossibile ogni efficacia dissuadente della minaccia legislativa; oltrechè, trattandosi di uomini in cui l'uso della ragione è quasi completamente smarrito, mancherebbe il criterio primo della imputabilità e responsabilità. Crediamo adunque, che nei casi veri e propri del delitto per passione improvvisa, sia da accordarsi l'impunità, che non è certo quella che possa accrescere nè diminuire il numero di tali reati; a meno che non si tratti di individui con temperamento pazzesco, che, rientrando nella categoria dei delinquenti semi-pazzi, sarebbero, come tali, da segregarsi in appositi riparti dei manicomi criminali.

Non solo: ma a questo proposito è necessaria un'altra osservazione di grande importanza: ed è, che codesta impunità dovrebbe accordarsi nei *rarissimi* casi in cui l'impulso della passione è veramente straordinario ed eccezionale e quando il delinquente presenta i caratteri, che abbiamo poco anzi delineati. Ben diverso è il caso, se si tratta invece di delitti semplicemente provocati, nei quali mancano quelle condizioni del delitto per passione improvvisa, come ad es. gli omicidi per giusta ira o per giusto odio, per vendetta di sangue, per riparazione d'onore, per sospetto d'adulterio, e i ferimenti con sfregio o deturpamento del viso, tanto frequenti a Napoli per motivi erotici, ecc. Allora noi crediamo, col Garofalo,¹ che si debba rialzare il valore della vita umana col l'impedire le abusive assoluzioni, che passano di contrabbando sotto la falsa bandiera di una pretesa forza irresistibile. Si dovrebbero allora irrogare pene detentive di lunga durata, da scontarsi in luoghi separati da quelli dei comuni malfattori, per evitare la depravazione del reo, con un tempo prefisso, esclusa la libertà condizionale e lo grazio; poichè è appunto in questi individui, che non sono nati al delitto e sono spesso di non infima condizione sociale, che la pena può essere veramente efficace, sia come prevenzione personale e diretta, sia come prevenzione generale e indiretta.

Resta infine la categoria dei *delinquenti d'occasione*, che non sortirono da natura un organismo tendente al delitto, ma vi cadono per l'incentivo delle

¹ Di un criterio *positivo* della *penalità*, pag. 87 e seg. Napoli 1880.

tentazioni offerte dalle condizioni personali o dall' ambiente sociale e non vi ricadono se queste tentazioni scompaiono. È appunto per questi, che avranno sempre ragion d' essere il ministero punitivo e la scienza regolatrice di esso, come sistema razionale di contropunte proporzionate e adeguate alla diversità dei reati commessi.

A questo proposito infatti, giova ricordare un fatto che troppo spesso si dimentica dai legislatori, dai criminalisti e dagli osservatori superficiali: ed è che la società non è un tutto omogeneo ed uguale in ogni sua parte, ma bensì un organismo, in cui, come nel corpo animale si vengono formando tessuti di diversa struttura e sensibilità, così col progresso e colla distinzione sempre crescente dei bisogni e delle occupazioni, si formano classi direrse con proprii caratteri organici e psichici; tanto che le abitudini, le idee, le tendenze, le azioni proprie ad uno strato sociale sono ben diverse da quelle degli altri strati. ¹ Anche qui si riproduce il passaggio continui dall' omogeneo all' eterogeneo, dal semplice al complesso, in cui soprattutto, secondo Spencer, ² consistono le leggi di evoluzione; o,

¹ Il Guerry (*Statist. morale de In France ecc.*) ed il Maury (*Du mouv. morale de In société, Revue des deux mondes*, sept. 1860) dimostrarono statisticamente che « ogni classe sociale ha i suoi reati e le sue disposizioni viziose particolari. » Così il Fayet, in uno studio sulla statistica professionale degli accusati in Francia durante 26 anni (*Séances de l'Académie des sc. mor. et polit.*, 1846 e *Journal des Économistes*, 1847) e Bertrand, *Essai sur la moralité des diverses classes de In population*. Rés. Stat. 1835-54 (*Journ. de la soc. de Stat. de Paris*. — 1871-72).

² H. Spencer. — *Les premiers principes*, chap. X I V et suiv. Paris 1871.

come direbbe Ardigò, ¹ la formazione naturale per via di distinzioni successive. Nella tribù selvaggia, questa distinzione dei diversi strati o non esiste, od è assai meno pronunciata, che nelle società primitive e soprattutto nelle società civili.

Ogni maestro, che abbia qualche attitudine all' osservazione psicologica, distingue sempre in tre categorie la sua scolaresca. Quella dei discepoli volenterosi e diligenti, che lavorano per propria iniziativa e senza bisogno di rigori disciplinari; quella dei discoli ignoranti, dai quali nè la dolcezza nè i castighi possono ottenere qualche cosa di buono; quella infine di coloro che non sono nè troppo volenterosi nè del tutto discoli, e pei quali veramente riesce efficace una disciplina, fondata sulle leggi psicologiche dell' uomo. Così avviene nelle soldatesche, così dei prigionieri; così anche della società intera. I gruppi di individui, stretti da relazioni costanti, che ne fanno altrettanti organismi nell' organismo collettivo della società, riproducono in questa la società stessa, come un frammento di cristallo riproduce i caratteri mineralogici del cristallo intero. ² Le leggi psicologiche e sociologiche

¹ R. Ardigò. — *La formazione naturale ecc.* cap. II. Mantova 1873. II edizione.

² Vi è tuttavia qualche differenza nelle manifestazioni dell' attività di un gruppo d' uomini e di tutta una società. Per questo io credo, che tra la psicologia che studia l' individuo, e la sociologia che studia una società intera, vi debba essere un anello di congiunzione, in ciò che si potrebbe chiamare la *psicologia collettiva*. I fenomeni proprii di certi aggruppamenti di individui, sono regolati da leggi analoghe ma non identiche a quelle della sociologia, e variano a seconda che i gruppi stessi sono una unione temporanea ed accidentale oppure permanente e continua di in-

sono altrettanto costanti quanto le leggi fisiche e fisiologiche.

Or bene noi possiamo appunto, nei rapporti del diritto penale, distinguere gli strati sociali in tre categorie: la classe più elevata, che non delinque, perchè naturalmente onesta, per effetto dell' eredità, dei sentimenti religiosi e morali, colla sola sanzione della propria coscienza o della opinione pubblica. Questa categoria, per cui il codice penale è perfettamente inutile, è purtroppo in meno numerosa nella società. Un' altra classe più bassa, è composta di individui refrattari ad ogni idea di moralità e di onestà, perchè, privi di ogni educazione ed istruzione, impegnati sempre nel modo primitivo e brutale di una lotta ferina per l' esistenza, ereditano dai loro maggiori e trasmettono ai loro discendenti un' organizzazione anormale, che rappresenta un vero ritorno atavistico alle razze selvaggie. È da questa classe, che si recluta il numeroso contingente dei delinquenti nati, ed incorreggibili, contro cui le pene *temporance* sono perfettamente

dividui. Così in *psicologia collettiva* ha il suo campo di osservazione in tutte le riunioni d' uomini, più o meno avventizie; le vie pubbliche, i mercati, le borse, i teatri, i comizii, le assemblee, i collegi, le scuole, le caserme, le prigioni ecc. E non sono poche le applicazioni pratiche, che si possono trarre dallo studio di questi fatti: come, per esempio, vedremo più innanzi, parlando del giuri secondo le leggi della psicologia e della sociologia.

È per avere dimenticato questa differenza degli strati sociali, che ad es. il Girardin (*Du droit de punir*, Paris 1871) era condotto all' idea, che per l' ordine sociale bastasse abolire le pene e sostituirvi in sanzione dell' opinione pubblica. Egli dimenticava cioè, che, se questa può bastare per la classe degli onesti, per quelle invece di malfattori occorre qualche cosa di più sensibile e soprattutto di più consentaneo alle loro idee e tendenze naturali.

inutili, perchè, non fondate, nell' opinione di tali delinquenti, sulla distinzione tra vizio e virtù e considerate come semplice rischio inerente al delitto, che, per essi, è un' industria come un' altra. Pene, che naturalmente sono prive di ogni efficacia intimidativa, e sono anzi considerate come mezzo di ritrovo coi compagni di delitto e di vitto sicuro nelle stagioni più critiche.

Infine rimane l' altra classe sociale di individui, non nati al delitto ma non onesti a tutta prova, oscillanti in perpetuo tra il vizio e la virtù, non insensibili alle idee di giustizia e di moralità, dotati di una certa educazione e coltura, che temono, se non altro, la sanzione dell' opinione pubblica, e pei quali le pene, come contropinta al delitto, possono essere veramente, ma limitatamente, efficaci. È appunto questa classe, che dà il contingente dei delinquenti d' occasione che non recidivano o danno scarsa recidiva, e contro i quali adunque le pene possono realmente giovare, soprattutto quando esse siano ispirate ai progressi delle discipline penitenziarie e siano coadiuvate in linea principalissima, da una efficace prevenzione sociale, nel senso che vedremo fra poco parlando della statistica criminale.

Ecco adunque, come noi abbiamo superata anche la seconda difficoltà opposta dall' antropologia criminale, col ridurre questa nuova scienza nei suoi confini naturali, limitrofi al diritto criminale, ma non invadenti il suo campo giuridico. Vi sono i delinquenti pazzi, incorreggibili ed in parte quelli abituali, che rientrano nel campo dell' antropologia criminale, e pei quali essa diverrà ausiliaria utilissima per il magi-

stero punitivo; vi sono i delinquenti per passione e d' occasione, che restano sempre nell' esclusiva competenza del vero e proprio diritto Criminale, per quanto riformato, in alcune parti, secondo i nuovi portati della psicologia e della statistica. In questo modo, antropologia criminale e diritto penale, ristretti nei loro confini, saranno congiunti dallo scopo comune di una conoscenza positiva del delitto e del delinquente e di una efficace difesa sociale contro di essi.

Resta ora l' ultima delle tre difficoltà, che ci siamo proposti di esaminare: i risultati della statistica criminale.

-Nei fenomeni morali e sociali, all' inverso di quelli fisici e biologici, mentre l' esperimento è molto difficile e spesso impossibile, l' osservazione invece è il mezzo più adatto alle ricerche scientifiche: la statistica è appunto uno degli strumenti più utili per codesta osservazione. È naturale quindi, che il criminologo, che voglia ritemperare la sua scienza coll' osservazione diretta dei fatti sociali, debba ricorrere alle statistiche criminali.

Sono ben noti a questo riguardo i lavori del Quetelet, ¹ del Guerry, ² del Fayet, ³ in Belgio ed in Fran-

¹ *Du système social et des lois qui le régissent*, Paris 1848 — *Physique Sociale*, li. edit., Bruxelles, 1869 — *Anthropométrie*, Bruxelles, 1870 e Biblioteca dell' economista, III serie, vol. II.

² *Essai sur la statist. morale de la France*, Paris 1 8 3 3 — *Statist. morale de l' Angleterre comparée avec la statist. morale de la France*. Paris 1864., avec Atlas, Paris 1860.

³ *Statist. intellect. des conscrits et des accusés*, Séances de l' Acad. des sciences mor. et polit., Paris, 1843 — *Statist. des accusés*, ibidem,

cia; del Wagner, ¹ del Drobisch, ² dell' Oettingen, ³ del Mayr, ⁴ in Germania; del Messedaglia, ⁵ del Curcio, ⁶ del Beltrani-Scalia, ⁷ del Bodio ⁸ e di altri, in Italia. Convinto adunque, che anche il diritto criminale, come ogni altra scienza sociale, deve cominciare dalla osservazione metodica dei fatti, io intrapresi lo studio delle mirabili statistiche giudiziarie francesi (*Comptes généraux de l' administration de la justice cri-*

1846 — *Essai sur la statist. intell. et morale de la France*, ibidem, 1847 — *Sur les progrès de la criminalité en France*, Journ. des Économistes, janv. 1846. —

Oltre al Fayet, sulle statistiche criminali della Francia, si hanno i saggi di: De Candolle, *Sur la statist. des délits*. — Bibl. Univ. de Genève, 1830 — Ben. de Châteauneuf, *Sur les résultats des comptes de l' adm. crim. en France*, Séances de l' Ac. 1842 — Corne, *Essai sur la criminalité*, Journ. des Économ. 1868 — Maury, *Du mouvement moral de la société*. Rev. des deux mondes, 1860. Bertrand, *Essai sur la moralité* etc. — Journ. de la soc. de stat. de Paris, 1881-72.

¹ *Die Gesetzmässigkeit In den scheinbar willkür. menschl. Handl.*, Hamburg. 1864 — *Statistik*, Deutsches Staats Wörterb., 1867.

² *Die moralische Statist. und die menschl. Willensfreiheit*, Leipzig 1867.

³ *Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Christliche Sozialethik*, 2 Aufl. Erlangen 1874.

⁴ *Die Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben*, München 1877, trad. in italiano da G. B. Salvoni, Torino 1879.

⁵ *Relaz. critica sull' opera del Guerry*, Atti dell' Istit. Veneto, serie III, vol. X. — *Le statist. crim. dell' Imp. Austriaco con riguardo al Lombardo-Veneto*, Venezia 1867. — *La Statist. della criminalità*, Prolusione, Roma 1879.

⁶ *Sulle statistiche giudiziarie d' Italia del 1869*, Firenze 1470.

⁷ *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879. — *Rivista di discipline carcerarie*, 1871-1879. — *Statistique pénitentiaire*, Roma 1872.

⁸ *Profilo di stat. carc. internas.* — Annali di statist. 1879, serie II, vol. 9.

minelle en France; 182U.1878): che, sia per la lunghezza ed omogeneità della serie, sia per la relativa stabilità della legislazione penale in Francia, m' offrivano un complesso di dati preziosi. Tralasciando la parte puramente statistica, che ebbi occasione di pubblicare altrove, ¹ dobbiamo ora occuparci dei risultati che toccano più d'avvicino In nostra scienza e sembrano anzi, a prima vista, metterli in forse.

Dalla esposizione dei dati statistici resta dimostrato come In criminalità vada aumentando nel suo complesso, con variazioni più o meno grandi da un anno all' altro, che poi si accumulano in un lungo periodo, e per una serie di ragioni, che nella massima parte sono estranee alla maggiore o minore severità delle pene. Il livello della delinquenza è determinato, anno per anno, dalle diverse condizioni dell' ambiente naturale e sociale combinate collo tendenze ereditarie e cogli impulsi occasionali degli individui, secondo una legge, che, analogamente ai dati della chimica, si può dire di *saturazione criminosa*. Come in un dato volume di acqua, ad una data temperatura, si deve sciogliere una determinata quantità di sostanza chimica, non una molecola di più non una di meno: così in un dato ambiente sociale, con date condizioni fisiche ed individuali, si deve commettere un determinato numero di reati, non uno di più non uno di meno.

¹ *Dei sostitutivi penali*, Torino 1880 (Estr. dai Fasc. I e II, dell' *Archivio di psich., antrop. crim. e scienze penali*) — con 2 tavole litografiche. — *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, con 6 tavole cromolitografiche, — Estratto dagli *Annali di statistica*, 1881.

La nostra ignoranza di moltissime leggi fisiche e psichiche e delle innumerevoli condizioni di fatto, ci impedirà di prevedere, in modo preciso, questo livello della criminalità: ma non per questo essa è meno l' effetto necessario ed inevitabile di un dato ambiente naturale e sociale. Infatti le statistiche provano, come le variazioni di questo ambiente siano costantemente accompagnate da relative e proporzionate variazioni nella criminalità. In Francia., le cifre dei crimini contro le persone variano di poco in 53 anni, perchè il relativo ambiente è alla sua volta più stabile, non potendo le passioni umane variare di tanto e così spesso, se non per effetto di straordinarie perturbazioni meteoriche e sociali. Ho potuto infatti dimostrare che i più grandi cambiamenti nei reati contro le persone si ebbero in Francia, sia nelle epoche di rivolgimenti politici, specialmente dal 1848 al 1851, sia negli anni di estati più calde, mentre per altri reati contro le persone, di indole più occasionale, ho dimostrato che per esempio le ferite volontarie aumentano o diminuiscono secondo il raccolto più o meno abbondante del vino.

Le cifre invece dei crimini contro le proprietà, e più ancora quelle dei delitti, offrono enormi cambiamenti, per la minore stabilità del loro ambiente speciale, l' assetto economico, che può dirsi sempre in condizioni di equilibrio instabile; come negli anni di carestia, di crisi commerciali, industriali ecc.: non senza però risentire l' influenza anche dell' ambiente fisico, perchè ho notato appunto che i crimini contro le proprietà danno rialzi repentini negli anni di più rigidi

inverni, e ribassi corrispondenti negli anni di più mite temperatura.¹

E basta accennare, infine, che la media annua del totale di affari giudicati per crimini e delitti in Francia, da 47,805 nel 1826-30 giunge a 130,245 nel 1851-55, diminuendo poi fino a 122,131 nel 1861-65, per risalire ancora a 149,298 nel 1874-78, con un seguito di vere ondate del delitto, che riflettono in uno specchio fedele le vicende naturali, economiche, politiche, sociali di mezzo secolo in Francia. Tanto, che, dopo i primi studi su quelle statistiche criminali, quando mi si presentava ad es. un rialzo eccezionale di qualche reato, non ancora avvertito, nasceva in me spontanea la previsione, che nelle cronache di quell'anno si doveva trovare registrato per es. una crisi agricola o commerciale o industriale, o un rivolgimento politico, e via via: di modo che colla sola e nuda linea di un diagramma statistico io giungeva a ricostruire nei tratti più salienti, le vicende storiche di un intero paese, riprovando così, coll'esperienza psicologica, la realtà di quella legge di saturazione criminosa.

Non solo; ma si potrebbe dire che, come nella chimica alla normale saturazione può aggiungersi, per un aumento di temperatura nel liquido solvente, una ec-

¹ Era già noto che nei climi meridionali e durante i mesi d'estate aumentano i crimini contro le persone e nei climi settentrionali e nei mesi d'inverno quelli contro le proprietà. In un breve lavoro, che si pubblica nella *Zeitschrift für die gesammte Strafrechts wissenschaft* io ho aggiunto, coll'aiuto di tavole grafiche, la dimostrazione, che l'influenza delle variazioni termometriche sulla criminalità si manifesta, com'era prevedibile, anche anno per anno, specialmente nei furti più gravi, omicidii e stupri.

cezionale soprasaturazione, così nella sociologia criminale, oltre la regolare saturazione, si osserva talvolta una vera *soprasaturazione criminosa*, per le eccezionali condizioni dell'ambiente sociale. Infatti bisogna notare anzitutto, che la delinquenza principale e tipica ha una propria delinquenza *riflessa*, poichè l'aumento dei reati maggiori o più frequenti deve portarsi, per sè solo, lo strascico naturale del maggior numero di ribellioni ed oltraggi a pubblici funzionari, di false testimonianze, di ingiurie, di infrazioni alla sorveglianza, di evasioni ecc. Con questo poi, che taluni reati hanno i propri delitti *complementari*, i quali dopo esserne la conseguenza ne divengono alla lor volta stimoli nuovi: così coi furti devono crescere le compre di cose furtive, il mantengolismo; cogli omicidi e ferite, il porto abusivo di armi; cogli adulterii e colle ingiurie, i duelli e via via.

Ma poi vi sono vere e proprie soprasaturazioni criminose, straordinarie e passeggere. Così l'Irlanda nelle condizioni attuali (dicembre 1880) ne offre un esempio evidente: così in ogni paese, e specialmente in America, nei periodi delle elezioni politiche; così in Francia nel periodo, che precede e segna il colpo di stato del 2 dicembre 1851, troviamo che il reato di ricettazione dei delinquenti, mentre in ogni altro quadriennio, dal 1826 al 1878 varia tra 17 e 42, nel quadriennio 1850-53 giunge alla cifra di 239. Così nella più grave carestia dell'anno 1817, il reato di saccheggio delle granaglie giunge, in un anno a 42, mentre nei restanti 52 anni appena dà un totale di 75. Ed è notorio il fatto, che nello annate di caro dei viveri o di mag-

gior rigore invernale, molti furti e piccoli reati si commettono per avere il vitto nelle carceri, come ad esempio nel mezzogiorno d'Italia. ¹ Ed ho poi osservate, in Francia, che altri delitti contro la proprietà diminuiscono invece, negli anni di carestia, per un movente psicologico analogo, verificandosi così, ciò che potrebbe dirsi un paradosso statistico. Così ad esempio, rilevai dalle statistiche che la carestia val meglio dei rigori penali e di tutte le inferriate e dei cani sguinzagliati nei recinti delle prigioni, per impedire lo evasione dei detenuti, che danno appunto, in tali epoche, dei ribassi caratteristici, dovuti al vantaggio che ritiene i carcerati ad essere nutriti ed alloggiati dallo Stato. Anzi nel 1847, anno di carestia, mentre tutti i crimini contro la proprietà segnano uno straordinario aumento, i soli crimini di furto e di abuso di confidenza commessi dai domestici presentano un notevole ribasso, appunto perchè meglio della pena li impediva la premura di non perdere, durante la crisi economica, il sostegno del padrone. ²

Sono due le conseguenze principali di questa legge di saturazione criminosa.

La prima, che non è del tutto esatta quella regolarità dei fenomeni criminosi, che dal Quetelet in poi si era molto esagerata. È rimasta famosa la tanto

¹ Lo riconfermava recentemente l'egregio Procuratore del Re presso il Tribunale di Frosinone, nel suo discorso inaugurale.

	1844	1845	1846	1847
Crimini contro la proprietà	3767	3396	3581	4235
Abusi di confidenza dei domestici. .	136	128	168	104
Furti dei domestici.	1001	874	924	896

citata espressione, esservi un tributo pagato annualmente con maggior precisione di ogni altro, il contingente dei reati, e potersi quindi calcolare, in precedenza, quanti individui bagneranno le mani nel sangue dei loro simili, quanti saranno avvelenatori, falsari ecc., perchè « i crimini si riproducono annualmente nello stesso numero, attirando le stesse pene, nelle stesse proporzioni. » ¹ E tuttora si ode ripetere dagli statisti che, per esempio, di anno in anno i crimini contro le persone variano al più di $\frac{1}{25}$ e quelli contro la proprietà di $\frac{1}{50}$, ² oppure che vi ha una legge a limiti del delitto, che non sorpassa le variazioni di $\frac{1}{10}$. ³

Questa opinione, nata nel Quetelet e negli altri per avere osservato il solo andamento dei crimini più gravi e per una brevissima serie di anni, venne già, in parte, confutata dal Maury ⁴ stesso e dal Rhenisch, ⁵ e recentemente il Mayr accennava a questa inesattezza del concetto di Quetelet, ⁶ e lo ripeteva il Messedaglia. ⁷ Infatti, se il livello della criminalità è determinato necessariamente dall'ambiente naturale e sociale, come potrebbe esso

¹ Quetelet, *Système social* liv. I, sect. II, ch. 2. *Physique sociale*, 2^a edit., liv. IV § 8. — E così, tra gli altri, Buckle, *Hist. of civil. in England*, 1865, vol. I, pag. 23 ecc., Wagner, *Die Gesetzmässigkeit in den Scheinb. willkür. Handl.*, Hamburg 1864, pag. 44.

² Maury e Guerry, citati da Lombroso (op. cit. 380).

³ Poletti — App. all'Uomo delinquente, 2^a ediz. Cap. VI.

⁴ *Du mouvement moral de la société*, Paris 1860.

⁵ *Zeitschr. für Philos. und phil. Kritik*, vol. 68 e 69, citato da Block, *Traité de statistique*, pag. 115, Paris 1878.

⁶ *Die Gesetzmässigkeit in Gesellschaftsleben*. § 67.

⁷ *La statistica della criminalità*, Prolusione, pag. 44 e nota 33, Roma 1879. E così il Minzloff, *Études sur la criminalité (Philos. positive)*, sept. déc. 1880).